

ANNUNCI LEGALI

ALTRI ANNUNCI

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Novara
Graduatoria definitiva relativa ad alloggi ERP di risulta in Lesa.

La 1^a Commissione Provinciale Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - istituita presso l'A.T.C. di Novara e V.C.O. in Novara - Via Boschi n. 2 - ha formato la graduatoria *definitiva* relativa ad alloggi ERP di risulta in Lesa.

La graduatoria è in visione presso gli Uffici del Comune di Lesa e presso l'A.T.C. di Novara e V.C.O. .
Novara, 28 maggio 2010

Il Presidente della Commissione
Corrado Canfora

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino
I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatorie provvisorie relative al bando di concorso emesso dal Comune di Caselle Torinese in data 04/05/2009.

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 28 Marzo 1995 n. 46, nell'Albo Pretorio dei Comuni di Caselle T.se, Borgaro T.se, Ciriè, San Maurizio C.se, Nole, Mathi, Rocca C.se, Villanova C.se, Barbania (ambito territoriale n. 5) e nella sede dell'ATC di Torino in data 31/05/2010, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Caselle T.se in data 04/05/2009 per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di e.r.p.

Rende altresì noto che i partecipanti al bando di concorso appartenenti alle Forze dell'Ordine e ai Vigili del Fuoco sono stati inseriti, in applicazione dell'art. 13 bis della L.R. 46/95, in apposita graduatoria.

Le opposizioni avverso tali graduatorie dovranno essere inoltrate, in bollo, a mezzo posta raccomandata, alla I Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. – C.so Dante, 14 – Torino – entro e non oltre il 30/06/2010.

Il Presidente della Commissione
Franco Gamba

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Torino
I Commissione Assegnazione Alloggi. Graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso emesso dal Comune di Druento in data 18/11/2009.

La I Commissione per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica rende noto che in data 31/05/2010 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio dei Comuni di Pianezza, Druento, Venaria Reale, Givoletto e nella sede dell'ATC di Torino, la graduatoria provvisoria relativa al bando di concorso per l'assegnazione in locazione di alloggi di e.r.p. emesso dal Comune di Druento in data 18/11/2009.

Le opposizioni avverso tale graduatoria dovranno essere inoltrate, in bollo, a mezzo posta raccomandata, alla I Commissione Assegnazione Alloggi c/o A.T.C. – C.so Dante, 14 – Torino – entro e non oltre il 30/06/2010.

Il Presidente della Commissione
Franco Gamba

Comune di Arquata Scrivia (Alessandria)

Decreto n. 1/2010 in data 28.05.2010 - Realizzazione intervento di riqualificazione della Piazza del Mercato mediante Project Financing. - Decreto di pronuncia dell'espropriazione in base alla determinazione urgente dell'indennità di espropriazione.

IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI
(omissis)

Decreta

Art. 1 – E' pronunciata l'espropriazione, disponendosi il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Arquata Scrivia (Provincia di Alessandria), beneficiario dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato ed eseguito mediante l'immissione in possesso, del bene immobile di seguito descritto, sito in Comune di Arquata Scrivia, posto all'interno della zona omogenea "F" ai sensi del D.M. 1444/68, necessario per la realizzazione, ai sensi degli articoli 152 e seguenti del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., di un intervento di riqualificazione della Piazza del Mercato posta ad angolo della Via Roma e Via San Gerolamo in regime di Project Financing, secondo le previsioni del vigente P.R.G.C. del Comune di Arquata Scrivia che qualifica il medesimo – unitamente ad altri già di proprietà comunale – con la sigla "Ic5" - Aree destinate a servizi pubblici (Art. 21, comma 1, punto 1 della L.R. n. 56/77) e aree destinate ad impianti pubblici, normate dall'art. 12 delle Norme di Attuazione del P.R.G., a catasto così censito:

Proprietà: Ferrovie dello Stato S.p.A. (ora Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.) con sede in Roma – (omissis)

- appezzamento di terreno della superficie catastale di metri quadrati 210 (duecentodieci)

al N.C.T.: F. 5 – Mapp. 1237 – Ente Urbano - are 02 ca. 10 – senza redditi;

al N.C.E.U.: F. 5 – Mapp. 1237 – Area urbana – Consistenza mq. 210 – senza redditi;

a confini: i mappali 1231, 1233, 1234 e Via Roma.

Il presente decreto è emanato ai sensi dell'art. 22, con il contenuto ed effetti dell'art. 23 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sulla base della determinazione urgente dell'indennità di espropriazione di cui all'allegato "A" come meglio precisato al successivo Art. 2 - rivestendo l'avvio dei lavori carattere di urgenza tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art. 20 – stesso D.P.R., come emerge dalle motivazioni contenute nella relazione tecnica in data 23.04.2010, allegata al presente provvedimento sotto la lettera "B";

Il predetto mappale 1237 del Foglio 5 è derivato dal mappale 235 di are 02.10, giusta variazione catastale per demolizione di un vecchio fabbricato (non più esistente

da parecchi anni) come da tipo mappale per demolizione n. 86512 in data 12.04.2010 e denuncia di variazione a catasto fabbricati n. 0091866 in data 16.04.2010;

L'immobile sopra descritto risulta individuato nell'estratto catastale allegato sotto la lettera "C", evidenziato in colore ocra, e meglio descritto nei certificati catastali in data 17.05.2009 allegati sotto le lettere "D" (Catasto Terreni) e "E" (Catasto Fabbricati).

Il terreno oggetto di espropriazione ha tutte le caratteristiche risultanti dal certificato di destinazione urbanistica n. 30/2010 rilasciato dal responsabile del Servizio Programmazione Territoriale – Urbanistica – Ambiente del Comune di Arquata Scrivia in data 17.05.2010 che si allega al presente decreto sotto la lettera "F" per farne parte integrante e sostanziale.

Dalla data del rilascio del predetto certificato non sono intervenute, relativamente al predetto immobile, modificazioni del vigente Strumento Urbanistico Generale e non è stata ad oggi trascritta nei Registri Immobiliari alcuna ordinanza sindacale accertante l'effettuazione di lottizzazione non autorizzata.

Ai sensi e per gli effetti del D.L. 30 agosto 1993, n. 332, convertito in legge 29.10.1993 n. 428, nonché dell'art. 10 della legge 21.11.2000, n. 353, il terreno oggetto di espropriazione non è stato percorso da fuoco.

Art. 2 – L'indennità provvisoria di espropriazione è stata determinata in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 1 – D.P.R. 327/2001, con determinazione n. 30 data odierna del Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni e quantificata, a norma dell'art. 40, comma 3 – D.P.R. 327/2001, in Euro 394,80 (trecentonovantaquattro virgola ottanta), ovvero in Euro 592,20 (cinquecentonovantadue virgola venti) in caso di cessione volontaria ex art. 45, comma 2 – Lettera c) stesso D.P.R., così come risulta nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il proprietario espropriato è invitato a comunicare, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, se condivide l'indennità come determinata (art. 22, co. 1 – D.P.R. 327/2001).

La relativa dichiarazione è irrevocabile. (art. 20, co. 5 – D.P.R. 327/2001).

Se non condivide la misura dell'indennità di espropriazione, il proprietario – entro il termine predetto – può chiedere la nomina dei tecnici ai sensi dell'art. 21 D.P.R. 327/2001 (così come prescritto all'art. 22, co. 4 stesso D.P.R.), nominando – in tal caso – il proprio tecnico di fiducia e, se non condividerà la relazione finale, potrà proporre opposizione alla stima.

In caso di mancata accettazione dell'indennità, ovvero in assenza della predetta istanza, l'Autorità espropriante provvederà a richiedere la determinazione dell'indennità definitiva alla competente Commissione Provinciale di cui all'art. 41 – D.P.R. 327/2001, la quale sarà comunicata al proprietario con avviso notificato nelle forme degli atti processuali civili.

Art. 3 – Il presente decreto viene emanato entro il termine di scadenza dell'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità fissata con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 in data 19.04.2010.

Art. 4 – Il vincolo preordinato all'esproprio è sorto con l'approvazione del P.R.G.C. del Comune di Arquata Scrivia, come da deliberazione della Giunta Regionale in data 11.02.2008, n. 22-8181 – pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 8 del 21.02.2008 e successiva variante ex Art. 17, co. 7 – L.R. 56/1977 e s.m.i., approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in data 29.05.2009, mentre il progetto definitivo dell'opera da realizzare è stato approvato con deliberazione della G.C. n. 30 in data 19.04.2010 – con cui è stata dichiarata la pubblica utilità – per cui, alla data di emanazione di detto provvedimento (dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. 267/2000), non sono trascorsi i cinque anni di cui all'art. 9, comma 2 – D.P.R. 327/2001, né il Consiglio Comunale del Comune di Arquata Scrivia ha stabilito di realizzare opere pubbliche diverse da quelle originariamente previste a norma del 5° comma – stesso articolo, risultando pertanto l'opera pubblica conforme alle previsioni dello Strumento Urbanistico Generale.

Art. 5 – Il presente decreto, ai sensi dell'art. 23, co. 1 – lett. g) – D.P.R. 327/2001, sarà notificato al proprietario nelle forme degli atti processuali civili, unitamente ad un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione del medesimo, almeno sette giorni prima di essa.

Art. 6 – L'esecuzione del presente decreto avrà luogo per iniziativa dell'Autorità espropriante – beneficiaria dell'esproprio – con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 24 del D.P.R. 327/200, mediante verbale di immissione in possesso (art. 23, comma 1 lett. h – D.P.R. 327/2001) entro il termine perentorio di due anni dalla data odierna.

Lo stato di consistenza ed il verbale predetto saranno redatti in contraddittorio con il soggetto espropriato o, in caso di assenza o rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Alle operazioni potranno partecipare i titolari – non conosciuti – di diritti reali o personali sul bene oggetto di espropriazione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 3 – D.P.R. 327/2001, qualora vi sia opposizione del proprietario o del possessore del bene, nel verbale si darà atto dell'opposizione e le operazioni di immissione nel possesso potranno essere differite di dieci giorni.

In calce al presente provvedimento sarà indicata la data dell'avvenuta immissione in possesso e copia del relativo verbale verrà trasmessa all'ufficio per i Registri Immobiliari, per la relativa annotazione.

Art. 7 – Il presente decreto viene affisso all'Albo Pretorio del Comune di Arquata Scrivia ed estratto del medesimo sarà trasmesso, entro cinque giorni, al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la pubblicazione, ai sensi dell'art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/2001.

Verrà altresì trascritto, senza indugio, presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari, registrato all'Ufficio del Registro e volturato presso i competenti Uffici a cura e spese del Comune di Arquata Scrivia (Art. 23, commi 2 e 4 – D.P.R. 327/2001).

Art. 8 – È fissato il termine di trenta giorni dalla avve-

nuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per la proposizione di eventuali ricorsi da parte di terzi.

Decorso tale termine, in assenza di impugnazioni, anche per i terzi l'indennità resta fissata nella somma determinata (Art. 23, co. 5 – ultima parte – D.P.R. 327/2001)

Art. 9 – Ai sensi dell'art. 25 – D.P.R. 327/2001:

a) - l'espropriazione del diritto di proprietà comporta l'estinzione automatica di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti sul bene espropriato, salvo quelli compatibili con i fini cui l'espropriazione è preordinata.

b) - le azioni reali e personali esperibili sul bene espropriando non incidono sul procedimento espropriativo e sugli effetti del decreto di esproprio.

c) - dopo la trascrizione del decreto di esproprio, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere fatti valere unicamente sull'indennità.

Art. 10 – Ai fini fiscali si fa presente che, in relazione a quanto disposto all'art. 35 – D.P.R. 327/2001 ed art. 11 della Legge 413/1991, non si applica l'art. 81, co. 1 – ultima parte del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per cui sulla somma per indennità di esproprio non sarà operata, in sede di liquidazione, la ritenuta d'imposta pari al 20% trattandosi di bene immobiliare che, secondo le indicazioni del P.R.G.I. del Comune di Arquata Scrivia, è compreso entro la zona omogenea "F" come definita dal D.M. 1444/1968.

Il bene immobile oggetto di acquisizione coattiva risulta di proprietà della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in forza di:

(omissis)

b) – Trasformazione di società da "Ente Ferrovie dello Stato" a "Ferrovie dello Stato S.p.A." per effetto della Delibera CIPE in data 12.08.1992, emanata ai sensi dell'art. 18 del D.L. 333/1992, convertito in Legge 359/1992 (Nota di Trascrizione presso la Conservatoria dei R.R.II. di Novi Ligure in data 29.11.1995 – Vol. 1704 – n. 3727).

c) - deliberazione assembleare straordinaria a rogito notaio Falcone in data 21.06.2001, n. 14002/4104 di Repertorio notarile, registrato, la Società "Ferrovie dello Stato S.p.A." ha modificato la sua denominazione sociale in "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.", siglabile "R.F.I. S.p.A.";

Art. 11 - Avverso il presente decreto può essere presentato, a norma della legge 06.12.1971, n. 1034, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta notifica o dell'avvenuta conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Capo III del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Arquata Scrivia, 28 maggio 2010

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
Giuliano Repetto

Comune di Ceres (Torino)

Avviso di asta pubblica per alienazione immobile di proprietà comunale sito in Ceres - Frazione Fè denominato Ex Cooperativa di Consumo.

1 - Amministratrice aggiudicatrice

Comune di Ceres Piazza Municipio 12, Ceres telefono 0123.53316 fax 0123.53501.

2 - Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni

Comune di Ceres Piazza Municipio 12 Ceres telefono 0123.53316 fax 0123.53501.

I documenti necessari per la partecipazione alla gara possono essere ritirati presso l'ufficio Segreteria del Comune dal lunedì al sabato ore 10-12, giovedì solo pomeriggio ore 14,30-17,00.

3 - Procedura di gara

Pubblico incanto – procedura aperta.

4 – Oggetto

Alienazione di un immobile di proprietà comunale, costituito da un fabbricato di tre piani fuori terra, la cui costituzione risale agli anni venti, ubicato in Ceres – Frazione Fè – Via Valgrande n. 134.

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla documentazione tecnica depositata presso gli uffici comunali.

5 – Importo della gara

Prezzo a base d'asta: Euro 285,318,45

6 – Cauzioni e garanzie richieste

Deposito cauzionale: Euro 14.265,93

10 – Scadenza fissata per la ricezione delle offerte

Ore 12.00 del giorno 2 luglio 2010

Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Laura Catella.

Ceres, 3 giugno 2010

Il Segretario Comunale

Laura Catella

Comune di Gavi (Alessandria)

Asta pubblica vendita dell'edificio denominato "ex CIT".

Si rende noto che il 26/07/2010 ore 10 in Gavi, c/o il Palazzo Comunale, Via G. Mameli 44, si procederà mediante unico esperimento di asta pubblica all'aggiudicazione in vendita, dell'edificio denominato "ex CIT" con relativo terreno di pertinenza sito in Gavi Via Roma, identificato al Catasto Fabbricati - Ufficio del Territorio di Alessandria al F. 24 map.le 136, compendio immobiliare che è stato oggetto di variante parziale al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 17 L.R. 56/77, denominata V6-anno 2000, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.11.09, con la quale è stata apportata una modifica della destinazione d'uso da "Area a Capacità Insediativa Esaurita B2 e Area a parcheggio A1" a "Zona Speciale 2 (ZS2)", secondo i disposti di cui all'art. 21 bis delle Norme Tecniche di Attuazione del piano Regolatore e della relativa cartografia di piano.

L'asta si terrà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base stabilito in € 645.600,00 relativamente al compendio immobiliare denominato "Ex CIT".

Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12 del 22/07/2010.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:

prezzo offerto, tempo di realizzazione, qualità progettuale, qualità esecutiva.
Il bando integrale è disponibile c/o il Servizio Tecnico (tel. 0143/642372).

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Pierpaolo Bagnasco

Comune di Guarene (Cuneo)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 16/04/2010 "Regolamento Edilizio. Modifiche".

Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le modifiche agli artt. 2, 3, 16 e 18 del vigente Regolamento comunale Edilizio, il cui nuovo testo resta riformulato così come indicato nell'allegato A alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare che il testo approvato è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. del 29.07.1999, n. 548-969, come modificato con D.C.R. n. 267-31038 del 8.07.2009;

3) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. del 08.07.1999, n. 19;

4) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 08.07.1999, n. 19 alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;

(omissis)

Comune di Pecetto Torinese (Torino)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24/05/2010 - "Piano di recupero ambito 1 del P.R.G.C. - Torre dell'Eremo (SERMIG)- Approvazione".

Comune di Pecetto Torinese Provincia di Torino Via Umberto I, 3 - cap 10020 -Tel. 011.860.92.18 - Fax n. 011.860.90.73.

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)

- di dare atto che non sono pervenute proposte e osservazioni nel pubblico interesse inerenti la proposta di Piano di Recupero di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 08.03.2010;

- di approvare definitivamente, ai sensi dell'art. 30 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.i., il piano di recupero con l'allegato schema di convenzione presentato dal Signor Olivero Ernesto in qualità di Presidente della "Fondazione Sermig" in data 31.07.2008 con prot. 0006589 per "Piano di Recupero area in Ambito 1 "Torre dell'Eremo" – Pratica edilizia 157/P/2008 – relativa agli immobili siti in Pecetto Torinese, Strada Eremo 85, distinto a Catasto Urbano al Foglio 1 mappali: 116, 117, 118, 145, 188;

- di dare atto che il piano di recupero diverrà efficace a

seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione consiliare, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ai sensi del comma 6 dell'art. 41 bis della Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.;

- di demandare al Responsabile del Servizio interessato i provvedimenti conseguenti al presente atto.

Il Responsabile del Servizio
Monica Camino

Comune di Pinerolo (Torino)

Approvazione modifica al Regolamento Edilizio comunale vigente - Allegato 4 Norme per i dehors.

L'Assessore all'Urbanistica riferisce:

Premesso che: - l'art. 2 della Legge Regionale n. 19 del 8 luglio 1999 recante Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), stabilisce i contenuti generali del Regolamento Edilizio;

- con deliberazione consiliare n. 58 in data 22 luglio 2005 è stato approvato, in conformità al modello "tipo" della Regione Piemonte di cui alla D.C.R. n. 548-9691 del 29.7.1999, il nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Pinerolo;

Considerato che: - al fine di semplificare le modalità relative alla collocazione sul territorio comunale dei dehors oltre che consentire in alcune zone del territorio comunale ulteriori tipologie di struttura più consone all'utilizzo da parte delle attività, si è reso opportuno apportare alcune modifiche all'allegato 4 al regolamento edilizio, secondo quanto si espone di seguito:

(omissis)

Dato atto che: - le su elencate modifiche ed integrazioni non incidono sulla conformità del Regolamento Edilizio a quello "tipo" approvato dalla Regione Piemonte ;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione della variante al R. E.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
Delibera

Di approvare, per le causali espresse in narrativa, le modifiche ed integrazioni sotto riportate all'allegato 4 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Pinerolo:

(omissis)

2) Di dare atto che le variazioni apportate all'Allegato 4 al R.E. che si allega alla presente nel testo modificato comprensivo degli allegati aggiornati (Tabella A – Allegato 2 – Allegato 3), non incidono sulla conformità del R. E. vigente al modello "tipo" della Regione Piemonte, di cui alla D.C.R. n. 548-9691 del 29.7.1999 ;

3) Di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L.R. n. 19/1999, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4) Di trasmettere alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 3, c. 4, della L.R. n. 19/1999, la variante al R. E. unitamente alla relativa deliberazione consiliare di approvazione..

Comune di Rocchetta Belbo (Cuneo)

Pubblicazione variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. di adeguamento al P.A.I. - L.R. 1/2007.

Il Sindaco

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 27/04/2010, di adozione del progetto preliminare della "Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C." ai sensi dell'art. 31 ter – comma 10 L.R. 56/77 e art. 2 L.R. 1/2007,

Avvisa

che gli atti relativi alla variante al P.R.G.C. in argomento saranno depositati presso il Palazzo Comunale in libera visione al pubblico a partire dalla data di affissione del presente avviso all'Albo Pretorio e per 30 giorni consecutivi, durante l'orario d'ufficio.

Eventuali opposizioni, da parte di interessati, al progetto di Variante Strutturale al P.R.G.C. potranno essere presentate fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito e pertanto sino all'8 agosto 2010.

Le opposizioni presentate oltre il suddetto termine saranno considerate irricevibili.

Dalla Casa Comunale, 8 giugno 2010

Il Sindaco

Alessandro Pio

Comune di Sala Monferrato (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 05/05/2010 "Approvazione Regolamento Edilizio Comunale".

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

- di approvare il Regolamento Edilizio Comunale composto da:

n. 70 articoli;

n. 2 allegati:

allegato 1: Regolamento del Colore

allegato 2: Modulistica

n. 1 appendice

- di dare atto che il Regolamento viene allegato al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale come allegato "A";
- di dichiarare che il presente regolamento è conforme al Regolamento Edilizio Tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.07.1999 n. 548-9691 fatte salve le integrazioni e modifiche determinate dalla L.R. 14.07.2009 n. 20 e dalla D.C.R. 08.07.2009 n. 267-31038;

(omissis)

Comune di San Martino Canavese (Torino)

Lavori di ripristino dissesto pendio sponda dx Rio Ruglio - Avviso ai creditori.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

- visto il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;

Rende noto

che sono stati ultimati i lavori di ripristino dissesto pendio sponda dx Rio Ruglio, eseguiti dall'Impresa Cogei S.p.A. con sede in Quincinetto (TO); in base al contratto n. 32 del 17/09/2009, registrato all'Ufficio del Registro di Ivrea il 29/09/2009 al n. 343, in esecuzione ai disposti della legge 109/96 e s.m.i.,

Invita

chiunque vanti crediti verso di questi per occupazioni stabili o temporanee di immobili, ovvero danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, a presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

I creditori che intendono garantirsi, per i titoli suddetti anche sulla cauzione prestata dall'Impresa, dovranno chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità giudiziaria.

Il Responsabile del Procedimento

Comune di Torino

Avviso di pubblicazione e deposito Programma Integrato in variante al PRG ai sensi dell'art. 6 c. 2 della L.R. n. 18/96 e dell'art. 17 c. 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.

IL DIRETTORE

Visto il P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile 1995, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 24 maggio 1995;

Visto l'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;

Visto l'art. 6 comma 2 della L.R. n. 18/96 e s.m.i.;

Visto l'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

Visto l'art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i.;

Vista la deliberazione n. 44/2010 del Consiglio Comunale del 12 aprile 2010 (mecc. n. 2009 04331/009) con la quale è stato adottato il Programma Integrato "Alenia" in variante al P.R.G.;

Rende noto

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 2 della L.R. n. 18/96 e s.m.i. e dell'art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/77 e s.m.i. e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., il citato PR.IN., comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso, elaborati ai fini della Valutazione Ambientale Strategica, è depositato e pubblicato presso l'Albo Pretorio della Città per la durata di trenta giorni consecutivi a far data dal 31/05/2010 al 29/06/2010 compresi, durante i quali chiunque può prenderne visione.

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. si comunica che:

- il titolo del programma è: Programma Integrato "Alenia" in variante al P.R.G.;
- i proponenti sono: Alenia Aeronautica S.p.A. e Thales Alenia Space Italia S.p.A.;
- l'autorità procedente è: Città di Torino, Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata;
- può essere presa visione del programma e del rapporto ambientale e si può consultare la sintesi non tecnica nelle

seguenti sedi:

- Divisione Ambiente della Città di Torino, Settore Ambiente e Territorio, Via Padova n. 29, (Piano sesto, Segreteria del Dirigente);

- Divisione Urbanistica ed Edilizia Privata della Città di Torino, Settore Trasformazioni Convenzionate, Via Meucci n. 4 (Piano sesto).

• il rapporto ambientale, oltre ad essere depositato presso gli uffici predetti, è pubblicato sul sito web della Città di Torino all'indirizzo:

<http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/>;

Nei successivi trenta giorni ovvero dal 30/06/2010 al 29/07/2010, chiunque può presentare per iscritto osservazioni e proposte nel pubblico interesse, anche ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/98 e s.m.i. e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che dovranno essere inoltrate in triplice copia, di cui una in bollo al Protocollo Generale della Città - piazza Palazzo di Città, 1.

Il Direttore Divisione
Urbanistica ed Edilizia Privata
Paola Virano

Comune di Trofarello (Torino)

Deliberazioni Consiglio Comunale n. 16 e 17 del 29.04.2010.

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata
ed Urbanistica
Avvisa

Che ai sensi dell'art. 41 bis della L.U.R. 56/77, con deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva, del 29.04.10 n. 17 avente ad oggetto: "*Piano di Recupero approvato con D.C.C. del 18.02.04 n. 5 – Variante n. 1 di aggiornamento ed integrazione adottata con D.C.C. del 19.05.09 n. 41 ed approvata con D.C.C. del 24.10.09 n. 71 e presa d'atto D.C.C. del 30.11.09 n. 78 – Approvazione proposta di controdeduzione osservazioni n. 13 e 14 presentata il 12 agosto 2009 e presa d'atto elaborati modificati a riscontro Ordinanza TAR Piemonte 133/2010 nella causa R.G. 139/2010 e correzioni ed adeguamenti ai sensi dell'art. 17, comma 8 lettere a) e b) LUR 56/77 e s.m.i.*" il Consiglio Comunale ha approvato in via definitiva la Variante n. 1 al P.d.R..

Che la deliberazione consiliare n. 16 del 29.04.10, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "*P.R.G.C. vigente approvato con D.G.R. n. 26-7149 del 22.10.2007: Variante parziale n. 8 per adeguamento del tracciato della viabilità pubblica Aree Cr 2/3-e e Sr 34 – Adozione ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.*" è depositata presso la Sede Comunale ai sensi dell'articolo n. 17, 7° comma della L.R. 56/77 per la durata di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo stesso e precisamente dal 10.06.10 al 09.07.10.

Dal quindicesimo al trentesimo giorno di pubblicazione, "*chiunque ne abbia interesse, ivi compresi i soggetti portatori di interessi diffusi, può presentare osservazioni e proposte anche munite di supporti esplicativi*", da inoltrarsi all'Ufficio Protocollo del Comune in triplice copia di cui una in bollo.

Durante i periodi su indicati chiunque può prendere visione della documentazione nel seguente orario:

- dalle ore 9,00 alle ore 12,30 – dal lunedì al venerdì,
 - dalle ore 15,00 alle ore 17,30 – il martedì ed il giovedì,
 - dalle ore 9,00 alle ore 12,00 – il sabato,
 - dalle ore 8,00 alle ore 10,00 – domenica e festivi,
- presso l'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Comunale, 10 giugno 2010

Il Responsabile del Servizio
Claudia Azzini

Comune di Vistrorio (Torino)

Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 16 del 19/04/2010: Modifica al Regolamento Edilizio Comunale.

Il Consiglio Comunale
(omissis)
delibera

1) Di approvare, ai sensi l'art. 3 della L.R. 19/99, la modifica degli artt. 2, 3, 4 e 16 del Regolamento Edilizio vigente, secondo le modifiche di seguito specificate:

a) L'art. 2 del vigente Regolamento Edilizio comunale viene sostituito dal seguente:

1. (omissis)
2. (omissis) ... eletti dalla Giunta Comunale, ... (omissis).

3. I membri elettivi sono scelti dalla Giunta Comunale ... (omissis) ...

4. (omissis)

5. (omissis) ... scadenza della Giunta Comunale... (omissis) ...

6. (omissis)... restano in carica fino a che la Giunta Comunale non li abbia sostituiti.

7. (omissis)

8. La decadenza è dichiarata con provvedimento della Giunta Comunale.

9. (omissis)

b) Il comma 1 dell'art. 3 del vigente Regolamento Edilizio comunale viene sostituito dal seguente:

1. La Commissione...(omissis)...parere preventivo non vincolante, per:

a. il rilascio di provvedimenti autorizzatori di cui all'art. 10, comma 1, del D.P.R. 6.06.2001, n. 380 e s.m.i.

b. l'assunzione di provvedimento di annullamento o revoca atti di assenso già rilasciati;

c) Il comma 2 dell'art. 4 del vigente Regolamento Edilizio comunale viene sostituito dal seguente:

2. Il Presidente... (omissis)...

d) Il comma 7 dell'art. 4 del vigente Regolamento Edilizio comunale viene sostituito dal seguente:

7. La Commissione ... (omissis), di richiedere al Presidente... (omissis) ...

Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana - Comune di Alpette - Lavori di "Realizzazione scogliera a monte e a valle del canale scolmatore in loc. Pra-

tidonio nei Comuni di Pont Canavese e Alpette". Avviso ad opponendum.

Il Sindaco
in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento
D.P.R. 21.12.1999, n. 554

Invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili o danni relativi, fossero ancora creditori verso l'A.T.I. costituita tra le Imprese: Saudin s.r.l. con sede in Aosta Via Losanna 17, Roalpi s.r.l. con sede in Locana (TO), via Torino, 12, I.V.E.C. s.n.c. con sede in Donnas (AO), Via Clapey, 19, esecutrice dei lavori di "Realizzazione scogliera a monte e a valle del canale scolmatore in loc. Pratidonio nei Comuni di Pont Canavese e Alpette", assunti con contratto in data 1° Luglio 2009, Rep. n. 237, registrato all'Agenzia delle Entrate di Cuornè in data 07 Luglio 2009 al n. 165/I, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Sindaco
Silvio Varetto

Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana (Torino)

Comunità Montana Valli Orco e Soana - Locana - Comune di Pont Canavese - Lavori di: "Realizzazione scogliera a monte e a valle del canale scolmatore in loc. Pratidonio nei Comuni di Pont Canavese e Alpette". Avviso ad opponendum.

Il Sindaco
in esecuzione del disposto dell'art. 189 del Regolamento
D.P.R. 21.12.1999, n. 554

Invita

tutti coloro che, per occupazioni permanenti o temporanee di immobili o danni relativi, fossero ancora creditori verso l'A.T.I. costituita tra le Imprese: Saudin s.r.l. con sede in Aosta Via Losanna 17, Roalpi s.r.l. con sede in Locana (TO), via Torino, 12, I.V.E.C. s.n.c. con sede in Donnas (AO), Via Clapey, 19, esecutrice dei lavori di "Realizzazione scogliera a monte e a valle del canale scolmatore in loc. Pratidonio nei Comuni di Pont Canavese e Alpette", assunti con contratto in data 1° Luglio 2009, Rep. n. 237, registrato all'Agenzia delle Entrate di Cuornè in data 07 Luglio 2009 al n. 165/I, a presentare a questo Comune le domande ed i titoli del loro credito entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, trascorsi i quali non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti.

Il Sindaco
Paolo Coppo

Infermeria San Carlo - Masserano (Biella)

Avviso di bando di asta pubblica per alienazione immobile sito in Biella - via Garlanda, 3.

Si avvisa che e' stata indetta gara a mezzo di asta pubblica per

l'alienazione di alloggio sito in Biella - via Garlanda n. 3.

L'importo a base d'asta e' cosi' determinato: lotto singolo - 4,0 vani (cucina, soggiorno, camera, bagno e disimpegno - 52,96 m2 totali) oltre a cantina (3,78m2) e sottotetto € 63.000,00.

Termine presentazione domande il 12.07.2010 ore 12.00.
Per informazioni: tel. segreteria (sig.ra Emanuela) 015/9517727 da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 oppure scrivere all'indirizzo mail infermeria.sancarlo@tiscali.it.

Provincia di Alessandria

Derivazione n. 2916 Ordinanza n. 31 - Domanda (Prot. n. 5994 del 24/04/01 e succ. integr. Prot. n. 136242 del 02/11/04, n. 153357 del 17/11/06 e n. 153652 del 26/11/09) della Ricagni Flavio e Alberto S.S. per la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo nei Comuni di Casalcermelli e Castellazzo Bormida.

Il sottoscritto Dott. Giuseppe Puccio - Dirigente Responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale - Protezione Civile

Viste le Leggi n. 241/90 e n. 127/97 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i. per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;
Visto l'art. 53 dello Statuto Provinciale (Funzioni e compiti dei Dirigenti);

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 55 del 21/12/2009 con il quale è stato confermato fino al 30/06/2010 l'incarico del Dirigente responsabile della Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale, Protezione civile - Dott. Giuseppe Puccio;

Visto il T.U. 11/12/1933 n. 1775 sulle Acque e sugli Impianti Elettrici;

Visto il D.P.R. n. 8 del 15/01/1972 nonché le direttive emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici con circolare n. 1399/36/66 - DIV. X in data 15/02/1973 ed il D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge Regionale n. 5 del 13/04/1994 di subdelega alle Province delle funzioni amministrative relative alle utilizzazioni delle acque pubbliche;

Visto il D.P.R. n. 238 del 18/02/1999 "Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 05/01/1999 n. 36, in materia di risorse idriche" con il quale è stata data piena operatività al principio di cui all'Art. 1 della L. 36/94

Visti il D.Lgs. n. 112 del 31/03/1998 e la Legge Regionale n. 44 del 26/04/2000, relativi al riparto di competenze in materia di gestione del demanio idrico;

Visto il D.P.G.R. n. 4/R del 05/05/2001 "Regolamento regionale recante: Discipline dei procedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica";

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", emanato con D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il Regolamento regionale recante "Disciplina dei canoni regionali per l'uso di acqua pubblica (Legge re-

gionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica)”, emanato con D.P.G.R. 06/12/2004 n. 15/R;

Visto il Regolamento regionale recante “Misura dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica (Legge regionale 5 agosto 2002, n. 20) e modifiche al regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 15/R (Disciplina dei canoni regionali per l’uso di acqua pubblica)”, emanato con D.P.G.R. 10/10/2005 n. 6/R;

Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale”;

Visto il Regolamento regionale recante “Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)” emanato con D.P.G.R. 25/06/2007 n. 7/R;

Vista la domanda (Prot. n. 5994 del 24/04/2001 e successive integrazioni Prot. n. 136242 del 02/11/2004, Prot. n. 153357 del 17/11/2006 e Prot. n. 153652 del 26/11/2009) corredata dagli elaborati tecnici, della Ditta Ricagni Flavio e Alberto S.S. intesa ad ottenere la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite tre pozzi ubicati nei Comuni di Casalcermelli e Castellazzo Bormida nella misura massima di 56,66 l/s media di 5,68 l/s per irrigare in parte a pioggia ed in parte a goccia 16.23.00 ettari su un comprensorio irriguo di 23.33.00 ettari di terreno;

Ordina

- che la domanda suindicata unitamente agli atti del progetto sia depositata presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche della Provincia di Alessandria per la durata di giorni 30 consecutivi a decorrere dal 31/05/2010 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- che copia della presente ordinanza, della domanda e dei relativi atti progettuali vengano affissi per 30 giorni consecutivi a decorrere dalla data suddetta all’Albo Pretorio dei Comuni di Casalcermelli e Castellazzo Bormida;

Le osservazioni e/o le opposizioni scritte potranno essere presentate non oltre 15 giorni dalla fine della suaccennata pubblicazione a questo Servizio ovvero al Comune presso il quale viene affissa la presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà trasmessa:

- alla Regione Piemonte per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- all’Autorità di Bacino;
- alla Ditta richiedente;

I Comuni di Casalcermelli e Castellazzo Bormida dovranno restituire alla Provincia di Alessandria – Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse Idriche – la presente Ordinanza, munita del referto di pubblicazione, e la domanda con relativi atti progettuali, nonché le eventuali opposizioni e/o osservazioni pervenute entro 45 giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione.

Ai sensi della legge 241/90 si comunica che Responsabile del Servizio è il Dott. Mario Gavazza ed il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marta Tavella.

Il Dirigente Responsabile
Giuseppe Puccio

Provincia di Alessandria

Determinazione Dirigenziale n. 239-46576 del 06/04/2010. Derivazione n. 2093 - Novelli Livia - Concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee ad uso agricolo in Comune di Frassineto Po.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

(omissis)

Determina

a - di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi ed ogni altra eventuale autorizzazione prescritta dalla legislazione vigente, la concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee tramite cinque pozzi in Comune di Frassineto Po ad uso agricolo a favore della Ditta Novelli Livia (omissis).

La concessione è accordata per anni trenta, successivi e continui, decorrenti dalla data della presente Determinazione Dirigenziale nella misura massima di 42 l/s, media di 4,88 l/s per irrigare ettari 4,873;

b - di approvare il disciplinare di concessione preferenziale relativo alla derivazione in oggetto, alla cui osservanza è subordinato l’esercizio della medesima, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 17/03/2010, costituente parte integrante della presente Determinazione Dirigenziale e conservato agli atti.

Il concessionario si impegna, in particolare:

- a corrispondere alla Regione Piemonte, di anno in anno anticipatamente, entro il 31 gennaio di ogni anno il canone stabilito nella misura di legge;

- ad applicare alla struttura esterna delle opere di captazione in modo inamovibile, visibile e riconoscibile, la targa assegnata (Codice Univoco AL P 00888 – AL P 01763 – AL P 05088 – AL P 05089 – AL P 05090) ed a mantenerla in buono stato di conservazione.

(omissis)

Il Dirigente Direzione

Tutela e Valorizzazione Ambientale

Protezione Civile

Giuseppe Puccio

Estratto del disciplinare:

Art. 5 – Condizioni particolari cui dovrà’ soddisfare la derivazione (omissis)

E’ fatta salva per l’Amministrazione concedente, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, la possibilità di rimodulare la portata assentita o di introdurre disposizioni che tengano conto della necessità di assicurare l’equilibrio tra i prelievi e la capacità di ricarica degli acquiferi, qualora se ne manifesti la necessità a seguito dell’adozione dei piani di tutela.

Il Responsabile del Servizio

Mario Gavazza

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 16 aprile 2010 n. 1.042: Licenza di attingimento d'acqua pubblica, ad uso Agricolo, dal Lago di Bertignano, in Comune di Viverone, rinnovata alla Sig.ra Garizio Anna Maria. Pratica n. 94AT.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

Di rilasciare alla Sig.ra Garizio Anna Maria (omissis), il rinnovo della licenza di attingimento d'acqua, ad uso Agricolo, dal Lago di Bertignano, in Comune di Viverone (omissis).

L'attingimento potrà essere saltuariamente effettuato (omissis) a mezzo di pompa meccanica azionata da trattore agricolo, in modo che la portata dell'acqua prelevata non abbia a superare il valore di litri/secondo massimi 10 e medi 0,11 – (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 23 ottobre 2009 n. 2.964. Concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, ad uso Produzione di Beni e Servizi, mediante una sorgente tributaria del bacino del Rio Scoldo, in Comune di Trivero, assentita alla ditta "Jeb Snc". Pratica n. 314BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)
Determina
(omissis)

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Jeb Snc" (omissis), la concessione per poter derivare una portata istantanea di litri/secondo massimi 0,02 ed un volume massimo annuo di metri cubi 150, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 0,0047 d'acqua pubblica prevalentemente ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo a carattere alimentare) ed in misura non apprezzabile potabile (uso consumo umano tramite approvvigionamento autonomo, alimentazione servizi igienico-sanitari destinati al personale operante, ecc.)

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.079 di Rep. del 4 settembre 2009

Art. 14 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 23 novembre 2009 n. 3.268. Concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso Agricolo, mediante un nuovo pozzo in falda freatica, realizzato in Comune di Sandigliano, assentita al Sig. Ramella Pralungo Gianfranco. Pratica n. 313BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)
Determina
(omissis)

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Signor Ramella Pralungo Gianfranco (omissis), la concessione per poter estrarre e derivare litri/secondo massimi 1 ed un volume massimo annuo di metri cubi 900, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 0,02 d'acqua sotterranea pubblica dalla falda freatica, mediante estrazione da un pozzo di nuova realizzazione ubicato in Comune di Sandigliano (foglio n. 1, particella n. 51), ad uso agricolo (abbeveraggio bestiame con volume annuo inferiore a 1.000 metri cubi, usi generici di stalla, ecc.) e civile (alimentazione servizio igienico ed usi assimilati), (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 40, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.086 di Rep. del 14 ottobre 2009

Art. 11 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 23 novembre 2009 n. 3.267: Antico Diritto di derivazione d'acqua pubblica, ad uso Agricolo, dal Rio Punteggia, in Comune di Polzone, originariamente riconosciuto con D.G.C. 6 febbraio 1942 n. 270 ed ora rinnovato in capo al Sig. Ramella Paia Piero. Pratica n. 393.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)
Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi degli artt. 30 e 34 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Ramella Paia Piero (omissis), il rinnovo e contestuale trasferimento della titolarità di antico diritto per poter continuare a derivare litri al secondo massimi 1 ed un volume massimo annuo di metri cubi 10.512, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 0,33 d'acqua pubblica dal rio Punteggia, in Comune di Pollone, a uso agricolo (irrigazione di ettari 00.48.00 di terreni soggetti a coltivazione prativa e usi assimilati), (omissis).

Di accordare l'ulteriore rinnovo dell'antico diritto di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 40 successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con il D.P.G.R 2 dicembre 1986 n. 9.136, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.085 di Rep. del 9 novembre 2009

Art. 16 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 4 agosto 2009 n. 2.311: Antico Diritto di derivazione d'acqua, ad uso Agricolo, dal Rio Ottina, in Comune di Benna, originariamente riconosciuto con D.G.C. 28 novembre 1940 n. 264 ed ora rinnovato in capo ad un raggruppamento di n. 11 utenti. Pratica n. 572.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti di terzi è rinnovato, ai sensi degli artt. 28 e 30 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1.775 e dell'art. 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, in solido ai Signori Carta Zina Franco (omissis); Falla Marta (omissis); Falla Silvio (omissis); Mosca Mauro (omissis); Mosca Nadia (omissis); Mosca Quinto (omissis); Pidello Claudio (omissis); Pieri Claudia (omissis); Pieri Cristina (omissis); Ramella Pietro (omissis); Ramella Pralungo Piergiorgio (omissis), l'antico diritto già riconosciuto con D.G.C 28 novembre 1940 n. 264, per poter continuare a derivare litri/secondo massimi 14 ed un volume massimo annuo di metri cubi

183.960, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 5,83 d'acqua, dalla sponda sinistra del Rio Ottina in Comune di Benna, ad uso agricolo (irrigazione di ha 07.08.60 di terreni ubicati in territorio del Comune di Benna), (omissis).

Di dare atto che l'utenza d'acqua come sopra riconosciuta poteva essere praticata fino al 31 gennaio 1947 e che per effetto delle L. 8 gennaio 1952 n. 42, L. 2 febbraio 1968 n. 53, L. 24 maggio 1978 n. 228, L.R 20 febbraio 1984 n. 11, L.R 12 aprile 1988 n. 16, L.R 30 giugno 1989 n. 38, nonché della L.R 29 novembre 1996 n. 88, successivamente modificata ed integrata dalla L.R 9 agosto 1999 n. 22, tale antico diritto ha usufruito dell'ulteriore proroga di anni 60, stabilita da dette LL.RR, avendo le Ditte titolari anche provveduto a presentare a termini delle LL.RR n. 88/96 e n. 22/99 apposita istanza di rinnovo in data 14 giugno 2000, (omissis), stabilendo così nella data del 31 gennaio 2007 la propria ultima scadenza.

Di accordare il rinnovo dell'antico diritto di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 40 successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza del precedente periodo di riconoscimento di antico diritto come usufruttore di tutte le proroghe di Legge emanate successivamente, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.069 di Rep. del 3 luglio 2009

Art. 17 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione d'acqua, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 23 novembre 2009 n. 3.264: Concessione di derivazione d'acqua pubblica ad uso Potabile, da 3 sorgenti tributarie del Rio Vernalba in Comune di Mosso, oggetto della D.G.R 2 agosto 1981 n. 181-8348 - rinnovata in capo al Consorzio Acqua Potabile di Boccioleto. Pratica n. 871.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Consorzio Acqua Pota-

bile di Boccioleto (omissis), il rinnovo della concessione per poter continuare a derivare litri/secondo massimi 1,33 ed un volume massimo annuo di metri cubi 3.500, cui corrisponde una portata media annua di litri secondo 0,11 d'acqua pubblica da un gruppo di 3 sorgenti tributarie del bacino del torrente Venalba, ubicate in Comune di Mosso, ad uso potabile (fornitura di acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente pubblico interesse – gestione in salvaguardia del servizio di acquedotto delle frazioni Marchetto e limitrofe del Comune di Mosso), (omissis);

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 1 gennaio 2010, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con il D.G.R 2 agosto 1981 n. 181-8348, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.082 di Rep. del 28 settembre 2009

Art. 14 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 13 luglio 2009 n. 2.029: Subingresso e Variante a concessione di derivazione d'acqua per uso Produzione Beni e Servizi dai torrenti Sessera e Scarola e dalla falda sotterranea in Comune di Coggiola, assentita alla ditta Arcobaleno Finissaggio e Tintoria Srl. Pratica n. 786.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

di assentire ai sensi e per gli effetti degli articoli 27 e 31 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n. 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società "Arcobaleno Finissaggio e Tintoria Srl" (omissis), il trasferimento della titolarità nonché la contestuale variante della concessione assentita con D.D. della Provincia di Biella 27 luglio 2005 n. 2.944 per poter derivare litri/secondo massimi 45 ed un volume massimo annuo di 420.000 metri cubi, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 13,30 d'acqua mediante due distinte prese: una dal torrente Sessera ed una dal rio Scarola, entrambe ubicate in territorio del Comune di

Coggiola, ad uso produzione di beni e servizi e, in misura non apprezzabile, civile, (omissis).

Di accordare la variante alla concessione oggetto della D.D. della Provincia di Biella 27 luglio 2005 n. 2.944, a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sottoscritto in data 9 giugno 2009 (omissis).

Di individuare e fissare la competenza complessiva dell'utenza idrica unica praticata dalla Ditta "Arcobaleno Finissaggio e Tintoria Srl", (omissis), tramite derivazioni sia dalla falda freatica mediante n. 3 pozzi che dai corsi idrici superficiali denominati torrente Sessera e rio Scarola, mediante singola presa da ciascun corpo idrico superficiale, nella misura complessiva di litri al secondo 56,80 e di un volume massimo annuo di metri cubi 480.000, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 15,20 (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.061 di Rep. del 9 giugno 2009

Art. 19 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 20 novembre 2009 n. 3.242: Variante a concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso Civile mediante un pozzo in falda freatica, sito in Comune di Trivero, assentita alla "Novacoop Società Cooperativa". Pratica n. Trivero4.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

di individuare come Richiedente la Società "Nova Coop S.C" (omissis);

di prendere atto della relazione finale di chiusura dei pozzi attestante la conformità dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione;

di approvare il disciplinare aggiuntivo di concessione sottoscritto in data 06-11-2009 dal Sig. Costa Paolo Erme in qualità di delegato alla firma per conto del Richiedente relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, regolante la variante alla concessione;

di mantenere invariato quanto disposto con il precedente disciplinare e relativo atto di approvazione per quanto

non modificato dalla presente determinazione.

Di dare atto che:

l'Amministrazione concedente è tenuta sollevata ed indenne da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente autorizzazione;

la concessione così come modificata è accordata salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, subordinatamente all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge e dei regolamenti vigenti e particolarmente alle disposizioni speciali sulle acque sotterranee; (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.081 di Rep. del 6 novembre 2009

Art. 2 – Quantita' d'acqua derivabile e luogo di presa – Variante all'art. 1 del Disciplinare principale

La variante alla concessione assentita consiste nella cementazione di due dei tre pozzi concessi e alla variazione delle quantità prelevate dal terzo pozzo, con diminuzione della portata media complessiva. La quantità d'acqua concessa è fissata in 2,00 l/s massimi e 0,3 l/s medi, per un volume annuo di 9460 mc. Il prelievo avviene dal pozzo ubicato in Comune di Trivero – Fg. 2 – particella 159 – codice univoco BI-P-00120.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 26 novembre 2009 n. 3.303: Variante a concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea da falda freatica, ad uso Produzione di Beni e Servizi, mediante un pozzo esistente, sito in Comune di Cerrione, assentita alla ditta Farbotex Srl. Pratica n. Cerrione2.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R 5 marzo 2001 n. 4/R e dell'art. 27 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R 30 aprile 1996 n. 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società "Farbotex Srl" (omissis) la concessione preferenziale per poter continuare a derivare:

dal 10 agosto 1999, litri/secondo massimi 1 ed un volume massimo annuo di metri cubi 150, cui corrisponde una portata media annua di litri/sec. 0,0048;

dalla data del presente provvedimento di concessione e contestuale variante, litri/secondo massimi 1 ed un volume massimo annuo di metri cubi 5.000, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 0,15 d'acqua sotterranea dalla falda freatica, mediante estrazione da un pozzo esistente ubicato in Comune di Cerrione (foglio n. 13 - particella n. 302 – codice univoco BI-P-00131) ad uso produzione di beni e servizi (omissis) e civile (omissis).

Di accordare la concessione preferenziale a decorrere dal

10 agosto 1999, data di entrata in vigore del D.P.R 18 febbraio 1999 n. 238 e per un ulteriore periodo contestualmente al rilascio della stessa concessione, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera a) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R di anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.089 di Rep. del 5 novembre 2009

Art. 12 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: le concessioni di derivazione d'acqua pubblica, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 23 novembre 2009 n. 3.269: rinnovo con varianti di concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, mediante 1 pozzo esistente, in Comune di Sandigliano, oggetto della D.D. 8 gennaio 1999 n. 3, assentito alla ditta Sacma S.p.A. Pratica n. 936.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R 30 aprile 1996 n. 22, in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Sacma S.p.A." (omissis), il rinnovo della concessione per poter continuare a derivare da falde profonde mediante estrazione da un pozzo esistente ubicato in Comune di Sandigliano (foglio n. 8 - particella n. 89), litri/secondo massimi 5,40 ed un volume massimo annuo di metri cubi 1.500, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 0,04 d'acqua sotterranea, da utilizzare per produzione di beni e servizi ed in misura non apprezzabile civile, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico in collettore fognario pubblico.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera a) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 15, successivi e continui, decorrenti dal 8 gennaio 2009, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D della Provincia di Biella 8 gennaio 1999 n. 3, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.087 di Rep. del 30 ottobre 2009

Art. 11 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 18 giugno 2009 n. 1.740: Antico Diritto di derivazione d'acqua ad uso Agricolo, dal Rio Bolume, in Comune di Biella, originariamente riconosciuto con D.P. 7 febbraio 1913 n. 2.136 ed ora rinnovato in capo ai Sigg.ri Ramella Lorenzo e Ramella Pietro. Pratica n. 496.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi, nei limiti della disponibilità dell'acqua ed in solido ai Signori Ramella Lorenzo (omissis) e Ramella Pietro (omissis), il rinnovo dell'antico diritto in origine riconosciuto con Decreto del Prefetto della Provincia di Novara 7 febbraio 1913 n. 2.136, per poter continuare a derivare litri/secondo massimi 18 e un volume massimo annuo di 283.824 metri cubi, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 9 d'acqua pubblica dal torrente Bolume, in Comune di Biella, ad uso agricolo (irrigazione di ettari 08.55.16 di terreni ubicati in Comune di Biella), (omissis).

Di accordare il rinnovo dell'antico diritto di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 40 successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza della vigenza dell'antico diritto riconosciuto con D.P. 7 febbraio 1913 n. 2.136 come successivamente prorogato per effetto della: L. 8 gennaio 1952 n. 42 - L. 2 febbraio 1968 n. 53 - L. 24 maggio 1978 n. 228 - L.R. 20 febbraio 1984 n. 11 - L.R. 12 aprile 1988 n. 16 - L.R. 30 giugno 1989 n. 38 - L.R. 29 novembre 1996 n. 88, modificata ed integrata dalla L.R. 9 agosto 1999 n. 22, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.056 di Rep. del 13 maggio 2009

Art. 18 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque,

tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 23 dicembre 2009 n. 3.591: Concessione di derivazione d'acqua pubblica, ad uso Energetico, dal torrente Cervo, in Comune di Biella, assentita in origine con D.G.R. 29 marzo 1993 n. 106-23855 e rinnovata in capo all'Immobiliare Lanificio Maurizio Sella S.p.A. Pratica n. 589.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Immobiliare Lanificio Maurizio Sella S.p.A." (omissis) il rinnovo della concessione in precedenza accordata con D.G.R. 29 marzo 1993 n. 106-23.855, per poter continuare a derivare litri al secondo massimi 1.770 e litri al secondo medi 1.460, che si riducono per effetto del divieto di utilizzazione dalle ore 6 alle ore 18 di ogni domenica a litri al secondo 1.356, cui corrisponde un volume massimo annuo di metri cubi 42.762.816 d'acqua pubblica dal torrente Cervo, in Comune di Biella, da utilizzarsi per produrre, sul salto utile di metri 16,10 - la potenza nominale media annua di 203,26 Kw. da trasformarsi in energia elettrica, con obbligo di restituzione integrale nel canale di carico di altra inferiore derivazione d'acqua pubblica sempre in Comune di Biella. Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del DPGR 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30, successivi continui e decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.G.R. 29 marzo 1993 n. 106-23855, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.097 di Rep. del 16 settembre 2009

Art. 21 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 23 novembre 2009 n.

3.266: Concessione di derivazione d'acqua da sorgenti tributarie del torrente Sessera, in Comune di Portula, originariamente assentita con D.D 12 gennaio 2000 n. 1 e rinnovata in capo al Consorzio Acquedotto Frazionale di Masseranga. Pratica n. 22BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al "Consorzio Acquedotto Frazionale di Masseranga" (omissis), il rinnovo della concessione per poter continuare a derivare litri al secondo massimi 4,25 ed un volume massimo annuo di metri cubi 11.800, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 0,37 d'acqua pubblica da un gruppo di 4 sorgenti tributarie del bacino del torrente Sessera, ubicate in Comune di Portula, ad uso potabile (fornitura d'acqua al consumo umano tramite rete di acquedotto avente carattere di pubblico interesse per la gestione in salvaguardia del servizio di acquedotto della frazione Masseranga di Portula), (omissis).

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera c) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30, successivi e continui, decorrenti dal 1° aprile 2010, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con D.D. della Provincia di Biella 12 gennaio 2000 n. 1, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.084 di Rep. del 5 novembre 2009

Art. 14 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 18 agosto 2009 n. 2.436: Rinnovo con rinuncia parziale e subentro nella titolarità della concessione di derivazione d'acqua dal Rio Moione, in Comune di Pralungo, assentito, per uso Domestico, al Sig. Ramella Pralungo Giuseppe. Pratica n. 241.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 - 31 e 32 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Ramella Pralungo Giuseppe (omissis), il trasferimento della titolarità con rinnovo e contestuale rinuncia parziale della concessione già oggetto del precedente D.P.G.R 9 maggio 1984 n. 3.525, per poter continuare a derivare dal rio Moione, in frazione Valle del Comune di Pralungo, litri/secondo massimi 1 e un volume annuo di 31.536 metri cubi d'acqua ad uso domestico con esclusione dell'uso per consumo umano, (omissis).

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R per anni 30 successivi e continui, decorrenti dal 24 ottobre 2009, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P.G.R 9 maggio 1984 n. 3.525, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare. (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.070 di Rep. del 15 luglio 2009

Art. 16 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 9 febbraio 2010 n. 302: Concessione di derivazione d'acqua ad uso Energetico, dal torrente Cervo, in Comune di Miagliano, assentita al Lanificio F.lli Botto Srl con D.P.G.R 17 settembre 1984 n. 7.335 e rinnovata in capo alla ditta "Gima Immobiliare Srl". Pratica n. 253.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi dell'art. 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Ditta "Gima Immobiliare Srl" (omissis), il rinnovo della concessione in precedenza accordata con D.P.G.R 17 settembre 1984 n. 7.335, per poter continuare a derivare litri al secondo massimi 3.000 ed un volume massimo annuo di metri cubi 57.742.416, cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 1.831 d'acqua pubblica dal torrente Cervo, in Comune di Miagliano, da utilizzare per produrre sul salto utile di metri 7,60 la potenza nominale media annua di 136,42 Kw. da trasformarsi in energia elettrica, con obbligo di

restituzione integrale dell'acqua in Comune di Sagliano Micca nel canale di carico di altra sotto stante derivazione d'acqua pubblica.

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 - comma 1 - lettera c) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30 successivi, continui e decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P.G.R 17 settembre 1984 n. 7.335, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.105 di Rep. del 19 gennaio 2010

Art. 21 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 27 maggio 2010

La Responsabile del Servizio
Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 22 settembre 2009 n. 2.695 Concessione di utilizzo d'acqua pubblica ad uso Energetico dal torrente Cervo, in Comune di Biella, rinnovata con D.D 16 settembre 2003 n. 3.884, subentro nella titolarità della derivazione da parte della Società "PIV 1905 S.r.l". Pratica n. 676.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

di riconoscere, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società "PIV 1905 S.r.l" (omissis) con sede legale in via Carducci n. 8 – 20123 Milano e Sede operativa in via Felice Trossi n. 86 – 13856 Vigliano Biellese (subentrata alla "Pettinatura Italiana S.p.A"), la titolarità della concessione oggetto del D.M. 7 novembre 1953 n. 4.490 e della D.D. 16 settembre 2003 n. 3.884 per derivare litri al secondo massimi e medi 760 d'acqua, dal torrente Cervo in Comune di Biella, mediante le opere di captazione, adduzione e restituzione dell'utenza in capo al "Consorzio Irriguo di Vigliano Biellese – Valdengo e Cerreto Castello" – (assentita con D.D. 17 agosto 1999 n. 1.968), da utilizzare per scopi Energetici – producendo sul salto di metri 5,25 una potenza nominale media di kW. 39,12 di energia elettrica – con restituzione integrale dell'acqua nella stessa roggia irrigua, a valle dell'impianto di produzione.

Di stabilire che la concessione in parola continuerà ad essere vincolata agli obblighi e alle condizioni contenute nel disciplinare n. 1.198 di Repertorio – sottoscritto in data 31 gennaio 2003 e approvato con D.D. 16 settembre

2003 n. 3.884 (omissis).

Il Dirigente del Settore
Giorgio Saracco

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 9 febbraio 2010 n. 304: Rinnovo concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso Produzione di Beni e Servizi, mediante 2 pozzi in falda freatica, siti in Comune di Cavaglià, assentito alla Società "Polynt S.p.A". Pratica n. 863.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi degli artt. 27 e 30 del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, nonché ai sensi della L.R 30 aprile 1996 n. 22, in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla società "Polynt S.p.A." (omissis), il rinnovo con varianti della concessione in origine accordata con D.G.R 21 febbraio 1990 n. 74-35459, per poter continuare a derivare litri/secondo massimi 20 ed un volume massimo annuo di metri cubi 630.720, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 20 d'acqua sotterranea da falda freatica, mediante estrazione da n. 2 pozzi ubicati in Comune di Cavaglià (foglio n. 27, particella n. 385), ad uso produzione di beni e servizi (attività di processo) ed in misura non apprezzabile civile (alimentazione impianto antincendio). (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 15 successivi, continui e previsti dall'art. 24 comma 2 lettera a) del D.P.G.R 29 luglio 2003 n. 10/R, decorrenti dal 1 gennaio 2006, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione assentita con D.G.R 21 febbraio 1990 n. 74-35459, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.103 di Rep. del 12 novembre 2009

Art. 11 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 28 maggio 2010

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 2 marzo 2010 n. 550: Rinnovo al raggruppamento degli "Utenti della Roggia del Sapellano" di un Antico Diritto di derivazione d'acqua ad uso Domestico, dal Rio Stono in Comune di Pralungo, originariamente assentito con D.M 10

ottobre 1938 n. 243. Pratica n. 361.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, ai Signori Coda Zabetta Era (omissis); German Bruno (omissis); Guidolin Giancarlo (omissis); Mantovani Maria (omissis), l'ulteriore rinnovo e contestuale modifica parziale dell'antico diritto già rinnovato precedentemente con D.P.G.R. 16 aprile 1985 n. 3498, per poter continuare a derivare dal rio Stono, in località Valdistono o Sapellano del Comune di Pralungo, litri/secondo massimi 6 ed un volume massimo annuo di 189.216 metri cubi d'acqua esclusivamente ad uso domestico con esclusione del consumo per uso umano, (omissis).

Di accordare il rinnovo dell'antico diritto di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 30, successivi e continui, decorrenti dal 1 febbraio 2007, giorno successivo a quello di scadenza del precedente rinnovo accordato con D.P.G.R. 16 aprile 1985 n. 3.498, subordinatamente all'osservanza delle condizioni del disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.108 di Rep. del 2 febbraio 2010

Art. 18 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, buon regime delle acque, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 28 maggio 2010

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi

Provincia di Biella

Determinazione Dirigenziale 9 febbraio 2010 n. 303: Concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea ad uso Agricolo, mediante un nuovo pozzo in falda freatica, realizzato in Comune di Cerrione, assentita alla Sig.ra Guglielminotti Annamaria. Pratica n. 308BI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

Determina

(omissis)

Di assentire ai sensi degli articoli 2 comma 1 e 22 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R nonché ai sensi della L.R. 30 aprile 1996, n. 22 in quanto applicabile, salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Sig.ra Guglielminotti Annamaria (omissis), la con-

cessione per poter estrarre e derivare litri/secondo massimi 1 ed un volume massimo annuo di metri cubi 800, cui corrisponde una portata media annua di litri/secondo 0,025 d'acqua sotterranea pubblica dalla falda freatica, mediante estrazione da un pozzo di nuova realizzazione ubicato in Comune di Cerrione (foglio n. 12, particella n. 729), ad uso agricolo (irrigazione di impianto ortofrutticolo ubicato in Comune di Cerrione e nel periodo intercorrente fra il 1 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno), (omissis).

Di accordare la concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 1 lettera b) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R, per anni 40, successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento di assenso alla concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis).

Il Dirigente del Settore

Giorgio Saracco

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.104 di Rep. del 26 novembre 2009

Art. 13 – Richiamo a leggi e regolamenti

Oltre alle condizioni contenute nel presente disciplinare, il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti: concessioni di derivazione d'acqua pubblica, tutela dell'ambiente, agricoltura, piscicoltura, industria, igiene e sicurezza pubblica.

Biella, 28 maggio 2010

La Responsabile del Servizio

Annamaria Baldassi

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Progetto di coltivazione di cava "Canapali" in comune di Magliano Alfieri. Proponente S.A.M. S.p.A. Monforte d'Alba - Giudizio di compatibilità ambientale ex artt. 12 e 13 L.R. 40/98 e s.m.i.

(omissis)

Preso atto delle autorizzazioni acquisite, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i., nell'ambito delle Conferenze dei Servizi del 07.07.2009 e dell'08.01.2010, specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente.

(omissis)

La Giunta Provinciale

Delibera

(omissis)

Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto di coltivazione di cava "Canapali" in Comune di Magliano Alfieri, presentato da parte del Sig. Gianmario Peperone, in qualità di Legale Rappresentante della ditta S.A.M. S.p.A. con sede legale a Monforte d'Alba, Via Roma, 12, in quanto la realizzazione dell'intervento, che si inserisce entro un contesto già connotato dalla presenza di pregresse attività estrattive, non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione

dell'attuale stato dei luoghi e consentirà – a recupero ultimato - un raccordo morfologico con l'intorno. Viene inoltre giudicata positiva la tipologia di recupero migliorativa del sito di cava rinaturalizzato e trasformato in area umida. La presenza di un ulteriore sito con le stesse caratteristiche dell'esistente "Oasi Canapali" permetterebbe di fornire un aggiunto sito di appoggio all'avifauna in transito come area di rifugio ed alimentazione e permetterebbe di compensare l'impatto che l'attività di cava comporterebbe sul sito interferito.

Per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni, buona parte delle quali –peraltro- sono già ricomprese fra le prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78:

(omissis)

Di considerare acquisiti, conformemente a quanto previsto dall'art. 14 ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii., l'assenso dell'ASLCN 2, della Regione Piemonte Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive, della Regione Piemonte Settore Gestione Beni Ambientali, dell'AIPO e del Comune di Magliano Alfieri, in quanto detti soggetti, pur essendo stati regolarmente convocati, non hanno espresso definitivamente, né notificandola all'autorità competente né esprimendola in Conferenza, la propria volontà.

Di rinviare la formalizzazione dell'autorizzazione ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i. ai relativi provvedimenti di competenza del Comune di Magliano Alfieri, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA, entro 120 dalla notifica del presente provvedimento.

Di subordinare il rilascio dell'autorizzazione comunale ex L.R. 69/78 e s.m.i.

- alla stipula di una convenzione fra il Comune e la ditta proponente, finalizzata a definire le modalità e le tempistiche per l'effettuazione delle operazioni di pulizia dell'area umida in progetto.

- al rispetto di tutte le prescrizioni così come sopra risultanti nonché di quelle contenute nell'Elaborato tecnico "Prescrizioni di coltivazione e di recupero ambientale ai sensi della L.R. 69/78 e s.m.i.", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

- alla rispetto di quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale di Magliano Alfieri relativa al riuso finalizzato alla fruizione pubblica del sito. La Ditta istante dovrà trasmettere a tutti gli Enti componenti la Conferenza dei Servizi tale deliberazione.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 L.R. 69/1978 e s.m.i., il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente punto 6, costituisce atto di avvio del procedimento di variante del vigente strumento urbanistico.

(omissis)

Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9 della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di tre anni a decorrere dalla data della pre-

sente deliberazione. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

(omissis)

Al presente provvedimento è allegata, per farne parte integrante e sostanziale, la seguente documentazione:

(omissis)

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e depositata presso l'Ufficio di Deposito di questa Provincia e presso l'Ufficio di Deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 gg. dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Allegato (omissis)

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea per uso potabile in Comune di Ghislarengo dei Comuni Riuniti Società di Gestione dei Servizi Comunali srl. Prat. n. 1537. Determinazione del Dirigente n. 1330 del 05/05/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di approvare, salvo la modifica sopra citata, il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16.03.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Comuni Riuniti Società di Gestione dei Servizi Comunali s.r.l., con sede legale in Via E. Rubino, 7 del Comune di Netro (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di due pozzi in Comune di Ghislarengo, di complessivi lt/sec 1,74 massimi d'acqua cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 55.000 da utilizzare per scopo potabile.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico banca-

rio intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino”, codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche”, riportando nel modulo gli estremi identificativi dell’utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all’anno in corso detto canone sarà di € 352,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l’autorità concedente ritenga di eseguire nell’interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del disciplinare n. 37 del 24/05/2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea per uso potabile in Comune di Albano Vercellese dei Comuni Riuniti Società di Gestione dei Servizi Comunali srl. Prat. n. 1530. Determinazione del Dirigente n. 1329 del 05/05/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di approvare, salvo la modifica sopra citata, il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16.03.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Comuni Riuniti Società di Ge-

stione dei Servizi Comunali s.r.l., con sede legale in Via E. Rubino, 7 del Comune di Netro (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo in Comune di Albano V.se, di complessivi lt/sec 20 massimi d'acqua cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 25.000 da utilizzare per scopo potabile.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino”, codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche”, riportando nel modulo gli estremi identificativi dell’utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all’anno in corso detto canone sarà di € 352,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l’autorità concedente ritenga di eseguire nell’interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del disciplinare n. 36 del 24/05/2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione

incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea per uso potabile in Comune di Alice Castello dei Comuni Riuniti Società di Gestione dei Servizi Comunali srl. Prat. n. 1441. Determinazione del Dirigente n. 1327 del 05/05/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16.03.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Comuni Riuniti Società di Gestione dei Servizi Comunali s.r.l., con sede legale in Via E. Rubino, 7 del Comune di Netro (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di due pozzi in Comune di Alice Castello, di complessivi lt/sec 22 massimi d'acqua cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 300.000 da utilizzare per scopo potabile.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a "Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino", codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale "Canone per l'uso delle acque pubbliche", riportando nel modulo gli estremi identificativi dell'utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all'anno in corso detto canone sarà di € 352,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri

beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l'autorità concedente ritenga di eseguire nell'interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all'Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del disciplinare n. 34 del 24/05/2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione

(omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea per uso potabile in Comune di Borgo d'Ale dei Comuni Riuniti Società di Gestione dei Servizi Comunali srl. Prat. n. 1517. Determinazione del Dirigente n. 1328 del 05/05/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16.03.2010, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Comuni Riuniti Società di Gestione dei Servizi Comunali s.r.l., con sede legale in Via E. Rubino, 7 del Comune di Netro (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di un pozzo in Comune di Borgo d'Ale, di complessivi lt/sec 20 massimi d'acqua cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 200.000 da utilizzare per scopo potabile.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell'art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione,

salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino”, codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche”, riportando nel modulo gli estremi identificativi dell’utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all’anno in corso detto canone sarà di € 352,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l’autorità concedente ritenga di eseguire nell’interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del disciplinare n. 35 del 24/05/2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione (omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Provincia di Vercelli

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da falda sotterranea per uso potabile in Comune di Moncrivello dei Comuni Riuniti Società di Gestione dei Servizi Comunali srl. Prat. n. 1305. Determinazione del Dirigente n. 1325 del 05/05/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di approvare, salvo le modifiche sopra citate, il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 16.03.2010,

relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, alla Comuni Riuniti Società di Gestione dei Servizi Comunali s.r.l., con sede legale in Via E. Rubino, 7 del Comune di Netro (omissis), la concessione preferenziale di derivazione da falda sotterranea, a mezzo di due pozzi in Comune di Moncrivello, di complessivi lt/sec 19,6 massimi d’acqua cui corrisponde un volume annuo di metri cubi 190.000 da utilizzare per scopo potabile.

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del canone annuo di legge, ai sensi dell’art. 4 del D.P.G.R. 06.12.2004 n. 15/R, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definite dalla Regione Piemonte, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia.

4) Di stabilire che il suddetto canone dovrà essere versato ogni anno anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 gennaio, o sul c/c postale n. 22208128, intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte – P.zza Castello, 165 – Torino, oppure mediante bonifico bancario intestato a “Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 - 10122 Torino”, codice IBAN: IT 03 T 07601 01000 000022208128 con la causale “Canone per l’uso delle acque pubbliche”, riportando nel modulo gli estremi identificativi dell’utente, nonché il codice utenza, ovvero, gli estremi del provvedimento di concessione. Relativamente all’anno in corso detto canone sarà di € 352,00 pari al minimo ammesso a termini della determinazione regionale n. 540 del 11.11.2009.

5) Di stabilire inoltre che saranno a carico del concessionario tutte le spese dipendenti dalla concessione nonché quelle per le variazioni che, a giudizio insindacabile della pubblica amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell’ambiente naturale, dell’alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

Il concessionario dovrà inoltre agevolare tutte le verifiche ed ispezioni che l’autorità concedente ritenga di eseguire nell’interesse pubblico.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, sia al concessionario che all’Amministrazione concedente.

Firmato: Il Responsabile del Settore (Ing. Giorgetta J. Liardo)

Estratto del disciplinare n. 33 del 24/05/2010

Art. 7 - Condizioni particolari cui e' soggetta la derivazione (omissis)

Il titolare della derivazione terra' sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle

persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Egli e' tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

Provincia di Vercelli

Istanza di variante sostanziale in data 28/10/2009 alla derivazione d'acqua falda sotterranea della ditta Dafne S.p.A. in Comune di Bianzè per uso potabile di cui al provvedimento n. D.D. n. 3566 del 26/07/2005. Prat. n. 1623- Codice Utenza VC00806. Ordinanza n. 0042108 del 28/05/2010.

Il Direttore del Settore

Vista la Legge Regionale 26.04.2000 n. 44;

Vista la Legge Regionale 29.12.2000 n. 61;

Visto il D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R;

Vista la domanda di variante sostanziale in data 28/10/2009 della ditta Dafne S.p.A. con sede legale in Via Cese n. 6 del Comune di Bianzè, al provvedimento D.D. n. 3566 del 26/04/2005, corredata dal progetto datato ottobre 2009, a firma del Dott. Geol. Giuseppe C. Guasco e del Dott. Geol. Simone Fiussello, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee da falda profonda, tramite la trivellazione di n. 1 nuovo pozzo (in aggiunta all'opera di presa indicata nel provvedimento D.D. n. 3566 del 26/07/2005) da effettuarsi in Comune di Bianzè, distinto in mappa al Foglio n. 22 – mappale n. 134, contestualmente chiede inoltre la concessione per l'acqua estratta per una portata massima istantanea pari a 4 l/s e media di 0,95 l/s, corrispondente ad un volume annuo di 30.000 mc per uso potabile con restituzione in Comune di Bianzè (sommatoria delle portate e dei volumi richiesti dai due pozzi, quello esistente e quello in progetto);

Visto il parere favorevole in data 04/12/2009 n. 5109 dell'Autorità di Bacino del Po di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il parere favorevole in data 10/12/2009 n. 13288/DB1605 della Regione Piemonte – Verifica attività estrattive di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Visto il parere favorevole in data 25/02/2010 n. 8335 del Comando Regione Militare Nord di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R;

Ordina

La domanda sopracitata sarà depositata unitamente agli atti di progetto presso il Settore Turismo, Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche – Servizio Risorse Idriche dell'Amm.ne Provinciale di Vercelli per la durata di 15 gg. consecutivi a decorrere dal 10/06/2010 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Copia dell'Ordinanza sarà affissa per 15 gg. consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Bianzè.

Eventuali domande concorrenti potranno essere presenta-

te non oltre 40 gg. dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Eventuali memorie scritte e documenti potranno essere presentate dai soggetti interessati al Settore Turismo, Marketing Territoriale e Gestione Risorse Idriche – Servizio Risorse Idriche dell'Amm.ne Provinciale di Vercelli. Copia della presente Ordinanza sarà comunicata, al Comune interessato, al Comando Regione Militare Nord-Ovest di Torino, all'ARPA di Vercelli, alla Regione Piemonte – Verifica attività estrattive. La visita sopralluogo, di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 27/07/2010 con ritrovo alle ore 10,30 presso l'ufficio tecnico del Comune di Bianzè, con l'avvertenza che la predetta visita potrà essere rinviata ad altra data qualora vengano ammesse ad istruttoria eventuali domande concorrenti.

La presente ordinanza, ai sensi della Legge 241/1990, costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento riguardo l'istanza indicata in oggetto e pertanto si rende noto che l'Ente procedente è l'Amministrazione Provinciale di Vercelli, il Servizio responsabile del procedimento è il Servizio Risorse Idriche, la persona responsabile del procedimento è il geom. Salvatore Zaccuri.

La presente ordinanza sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 11, comma 1 del D.P.G.R. 29/07/2003 n. 10/R.

Il Direttore del Settore

Giorgetta Liardo

Provincia di Vercelli

Istanza in data 04.10.2007 della ditta S.I.V. Società Idroelettrica Valsesiana s.r.l. per concessione di derivazione d'acqua dal torrente Sermenza in Comune di Rima S. Giuseppe per uso energetico. Pratica n. 1742. Diniego. Determinazione dirigenziale n. 1393 del 11.05.2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(omissis)

Determina

1) Di respingere, per la considerazione sopra esposta, a seguito del giudizio negativo espresso dall'Amministrazione Provinciale di Vercelli con Determinazione Dirigenziale n. 1180 del 21.04.2010, l'istanza in data 04.10.2007 della ditta S.I.V. Società Idroelettrica Valsesiana s.r.l. di richiesta della concessione di derivazione dal torrente Sermenza in Comune di Rima S. Giuseppe di l/s 1500 massimi e 650 medi d'acqua da utilizzare per produrre sul salto di mt 107 la potenza nominale media di kw 680 per uso energetico.

2) Di dare mandato al Servizio Risorse Idriche, operante presso il Settore Turismo Marketing Territoriale e Gestione risorse Idriche di questa Amministrazione, affinché provveda a comunicare all'istante e ai soggetti coinvolti l'adozione del presente provvedimento.

Eventuali ricorsi alla presente determinazione andranno proposti al Tribunale competente e notificati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della sua pubblica-

zione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
(omissis)
Il Dirigente del Settore
Giorgetta Liardo

COMUNICAZIONI DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento di Valutazione ex art. 6 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed ex art. 4 della L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., in merito al progetto di ampliamento della cava di argilla localizzato in località Canaveri del Comune di Vicoforte. Proponente: Vincenzo Pilone S.p.A.

In data 29 marzo 2010, con prot. n. 24328, il Sig. Giancarlo Pilone, legale rappresentante della Società Vincenzo Pilone S.p.A., Via Vecchia di Pianfei 2/b – 12084 Mondovì, ha depositato presso la Provincia di Cuneo, istanza di Pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. e relativi allegati del progetto in oggetto esplicitato (rif. pratica 07/2010/VAL).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Il Giornale del Piemonte", pubblicato in data 25.03.2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, *per 60 giorni decorrenti dal 30 marzo 2010*, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 60 giorni dalla succitata data del 30 marzo 2010 - e cioè entro il 28 maggio 2010 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la medesima documentazione è anche depositata presso il Comune di Vicoforte.

La conclusione del procedimento è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 25 agosto 2010, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241/90 e s.m.i., decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione potrà essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine sopracitato. E' fatta comunque salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedi-

mento ove ne ricorrano i presupposti.

Ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'area funzionale del Territorio
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo
Servizio Valutazione Impatto Ambientale
Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento unico ex art.12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R. 40/98 e s.m.i. in merito al progetto di derivazione idroelettrica sul Torrente Limona da realizzare nel Comune di Pamparato. Proponente: Giovanni Goso, amministratore unico della Edi Green Power s.r.l., con sede legale in Via A. Genovesi, 15 - Torino e sede amministrativa in P.zza Vittorio Veneto, 2B - Ceva.

In data 26 aprile 2010, con prot. n. 32385, il Sig. Giovanni Goso, amministratore unico della Edi Green Power s.r.l., con sede legale in Via A. Genovesi, 15 – Torino e sede amministrativa in P.zza Vittorio Veneto, 2B - Ceva, ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di autorizzazione unica ex art. 12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato (RIF. pratica 09/2010/VAL).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "Avvenire", pubblicato in data 23.04.2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, *per 60 giorni decorrenti dal 26 aprile 2010*, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 60 giorni dalla succitata data del 26 aprile 2010 - e cioè entro il 24 giugno 2010 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la medesima documentazione è anche depositata presso il Comune di Pamparato.

La conclusione del procedimento è stabilita entro 180 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e

cioè in data 22 ottobre 2010, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241/90 e s.m.i., decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione potrà essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine sopracitato. E' fatta comunque salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio
Fabrizio Cavallo

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento di pronuncia di compatibilità ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R. 40/98 e s.m.i. e di contestuale modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 59/05 in merito al progetto di impianto di recupero e smaltimento RSU/RSAU nel Comune di Magliano Alpi, loc. Beinale. Proponente: Giuseppe Ballauri, Presidente e legale rappresentante dell'Azienda Consortile Ecologica Monregalese (A.C.E.M.), Via Case Rosse 1 - Ceva.

In data 18 marzo 2010, con prot. n. 21797, il Sig. Giuseppe Ballauri, Presidente e legale rappresentante dell'Azienda Consortile Ecologica Monregalese (A.C.E.M.), Via Case Rosse, 1 – Ceva, ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., e di contestuale modifica sostanziale Autorizzazione Integrata Ambientale ex D.Lgs. 59/05, completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato (RIF. pratica 04/2010/VAL).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "*Il Giornale del Piemonte*", pubblicato in data 16.03.2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, per 60 giorni decorrenti dal 18 marzo 2010, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati in forma scritta

all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 60 giorni dalla succitata data del 18 marzo 2010 -e cioè entro il 17 maggio 2010 - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la medesima documentazione è anche depositata presso il Comune di Magliano Alpi.

La conclusione del procedimento è stabilita entro 150 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data 16 agosto 2010, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 12, comma 7, L.R. 40/98 e s.m.i., qualora il giudizio di compatibilità ambientale non sia espresso nei termini fissati, l'Azienda proponente potrà segnalare l'inerzia alla Regione Piemonte che inviterà questa Provincia ad emanare il provvedimento nel termine di trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, la Regione stessa agirà in via sostitutiva nel termine di sessanta giorni.

Ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Luciano Fantino, Dirigente del Settore Tutela Ambiente; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente del Settore Tutela Ambiente
Luciano Fantino

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati ed avvio del procedimento unico ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale ex D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R. 40/98 e s.m.i. in merito al progetto di realizzazione batterie di serre, per produzione agricola, in struttura metallica e copertura in pannelli solari fotovoltaici da realizzare nel Comune di Alba, Regione San Cassiano, loc. Basse. Proponente: Bartolomeo Rossetto, Presidente e legale rappresentante Alba Polis Agricola s.r.l., Regione San Cassiano, Alba.

In data 16 marzo 2010, con prot. n. 20967, il Sig. Bartolomeo Rossetto, Presidente e legale rappresentante Alba Polis Agricola s.r.l., Regione San Cassiano, Alba, ha depositato presso la Provincia di Cuneo istanza di autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., con contestuale pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e dell'art. 4 della L. R. n. 40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato (RIF. pratica 03/2010/VAL).

Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli

elaborati sul quotidiano "Avvenire", pubblicato in data 13.03.2010.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti della Provincia - Corso Nizza 30, Cuneo - dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, *per 60 giorni decorrenti dal 16 marzo 2010*, data di avvenuto deposito degli elaborati.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici potranno essere presentati in forma scritta all'Ufficio Deposito Progetti nel termine di 60 giorni dalla succitata data del 16 marzo 2010 - e cioè entro il *14 maggio 2010* - e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sino al termine del procedimento.

Si dà atto che in applicazione di quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la medesima documentazione è anche depositata presso il Comune di Alba.

La conclusione del procedimento è stabilita entro 180 giorni dalla data di avvenuto deposito degli elaborati e cioè in data *13 settembre 2010*, fatto salvo quanto previsto all'art. 12, comma 6 e all'art. 14, comma 5, della L.R. 40/98 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 241/90 e s.m.i., decorsi i termini per la conclusione del procedimento, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione potrà essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza del termine sopracitato. E' fatta comunque salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti.

Ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il responsabile del procedimento designato è il Dott. Ing. Fabrizio Cavallo, Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio; il funzionario al quale rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica è la Dott.ssa Francesca Solerio, tel. 0171-445200, responsabile dell'Ufficio Deposito Progetti.

Avverso il provvedimento finale è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Dirigente dell'Area Funzionale del Territorio
Fabrizio Cavallo

Provincia di Novara

Realizzazione di impianto fotovoltaico da 564,88,00 Kwp di potenza" localizzato in Comune di Oleggio, Frazione Carmine

In data 03.05.2010, il sig. Giacomo Gadola in qualità di titolare della Ditta AG Impianti Sas di Gadola Giacomo con sede legale a Milano, Via Canonica, 29 e sede operativa in Oleggio (NO), Via Marconi, 5, ha depositato presso l'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA della Provincia di Novara, C.so Cavallotti n. 31, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 4/2008 e dell'art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto "Realizzazione di impianto fotovoltaico da 564,88,00 Kwp di potenza" localizzato in Comune di O-

leggio, Frazione Carmine, rientrante nella categoria progettuale n. 36 dell'Allegato B2.

La documentazione presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Rifiuti VIA SIRA (lun/ven 9 - 13.00; il lunedì ed il giovedì anche 15/16.30) per 45 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato ed è visionabile sul sito della Provincia alla pagina:

<http://www.provincia.novara.it/Ambiente/via/ProgettiInCorso/>, nonché presso il Comune di Oleggio, Ufficio Tecnico.

La conclusione del procedimento inerente la Fase di verifica di assoggettabilità è stabilita entro 75 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato il procedimento dovrà comunque concludersi con una pronuncia espressa circa l'assoggettabilità a VIA.

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico scientifici dovranno essere depositati all'Ufficio Rifiuti, VIA, SIRA nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato e rimarranno a disposizione per la consultazione da parte del pubblico fino al termine del procedimento.

Ai sensi dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. il responsabile dei procedimenti è il Dott. Edoardo Guerrini, Dirigente del 3° Settore – Ambiente Ecologia Energia, tel. 0321/378.516 fax. 0321/378545.

Il Dirigente di Settore
Edoardo Guerrini

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Sig. Davico Domenico Bagnolo Piemonte – Realizzazione scogliera antiersiva sul Torrente Rio Secco nel Comune di Barge. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 24/05/2010 prot. 37903DB1410

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Geom. Guido Contin Telefono: 0171/321911

e-mail: guido.contin@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Mondovì - Lavori di manutenzione straordinaria del ponte su Rio Bozzolo presso la strada del nuovo ospedale (Via Vecchia di Cuneo) in Comune di Mondovì. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 24/05/2010 prot. 38294/DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Dott. Walter Bessone Telefono: 0171/321911

e-mail: walter.bessone@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg.

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

“Cunicolo esplorativo de La Maddalena”. Progetto Definitivo e Studio di Impatto Ambientale presentato dalla Società LTF Lyon Turin Ferroviaire S.A.S. Comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati e avvio della procedura integrata di cui all'art. 167, c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con gli effetti di cui all'art. 166.

In data 18.05.2010 la Società LTF Lyon Turin Ferroviaire s.a.s. con sede legale: 1091, avenue de la Boisse 73026 Chambéry Cedex France; sede secondaria P.za Nizza 46, 10126 Torino, ha depositato presso l'Ufficio Deposito Progetti Regione Piemonte - Via Principe Amedeo, n. 17 10123 Torino - copia degli elaborati relativi al progetto definitivo, allo studio di impatto ambientale ed alla sintesi non tecnica del “Cunicolo esplorativo de La Maddalena”, per l'avvio della procedura integrata ai sensi dell'art. 167 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con gli effetti di cui all'art. 166.

Con la nota prot. 3860/DB12.00 del 19.05.2010, la medesima documentazione è stata trasmessa alla Direzione Regionale Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica. La Direzione Ambiente, con la nota prot. 4001/DB12.00 del 25.05.2010, ha individuato nella Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica la struttura regionale competente per il coordinamento dell'istruttoria, nonché

quali altre strutture regionali interessate le Direzioni: Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia; Ambiente; Difesa del Suolo, Opere Pubbliche, Economia Montana; Agricoltura; Attività Produttive - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva.

Nell'ambito della succitata procedura integrata, di cui la valutazione di impatto ambientale costituisce endoprocedimento, la Regione esprime le proprie valutazioni sulla localizzazione dell'infrastruttura al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il parere sulla compatibilità ambientale al Ministero dell'Ambiente, Tutela del territorio e del Mare.

In data 17.05.2010, ai sensi dell'art. 166 c. 2 del sopra citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Società LTF Lyon Turin Ferroviaire S.A.S. ha altresì fatto pubblicare l'avviso al pubblico relativo al progetto in oggetto sul quotidiano “Il Sole 24 Ore” edizione nazionale e sui quotidiani di interesse locale “La Stampa” e “La Repubblica” edizione di Torino.

Il cunicolo esplorativo de La Maddalena è progettualmente necessario ai fini della realizzazione del collegamento ferroviario Torino-Lione che rientra nell'ambito del 1° Programma delle Infrastrutture Strategiche di cui alla Deliberazione del 21/12/2001, n. 121/2001 (Legge Obiettivo) del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). L'intervento presentato si sviluppa interamente in galleria e si estende lungo il territorio degli Stati Italiano e Francese; sul versante italiano i comuni interessati sono Chiomonte (per la parte relativa all'imbocco, al cantiere ed al deposito del materiale di scavo) e il Comune di Giaglione esclusivamente in sotterraneo. Il cunicolo imbocca nell'area sottostante il viadotto Clarea dell'Autostrada A32. il tracciato in sotterraneo si sviluppa per complessivi 7541m, di cui 242m circa in scavo tradizionale e 7299m in scavo meccanizzato. Il cunicolo ha lo scopo di indagine geologica, idrogeologica e geomeccanica (del complesso litologico) del massiccio d'Ambin in presenza di elevate coperture e di valutazione del comportamento dei terreni allo scavo di tipo meccanizzato.

Tutta la documentazione in formato cartaceo presentata è a disposizione per la consultazione da parte del pubblico presso l'Ufficio Deposito Progetti Regione Piemonte, Via Principe Amedeo n. 17 - 10123 Torino dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.00 per sessanta giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

La stessa documentazione progettuale è accessibile in rete alla pagina “servizi informativi - Consultazione progetti negli Uffici Deposito piemontesi” sul sito <http://via.regione.piemonte.it/>

([http://via.regione.piemonte.it/cgi-bin/att_reg/via_dett.cgi?fase=DRE&cod=110118&competente=REGIONE PIEMONTE &provincia=001&comune=001080](http://via.regione.piemonte.it/cgi-bin/att_reg/via_dett.cgi?fase=DRE&cod=110118&competente=REGIONE%20PIEMONTE&provincia=001&comune=001080))

Eventuali osservazioni, informazioni e contributi tecnico-scientifici potranno essere presentati alla Regione Piemonte nonché al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro i medesimi sessanta giorni.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. nonché della L.R. 4 luglio 2005, n. 7, è l'ing. Gabriella Giunta (011/432.3926) Dirigente del settore Infrastrutture Strategiche della Direzione

ne Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica. Il Responsabile dell'Istruttoria, ai sensi della L.R. n. 7/2005, è l'ing. Andrea Carpi (tel. 011/432.4357).

L'approvazione del progetto comporterà l'apposizione del vincolo espropriativo e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità.

Avverso il provvedimento finale è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento
Gabriella Giunta

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Enel divisione energie rinnovabili – Domodossola – Concessione demaniale in sanatoria per Passerella sul Torrente Maira – Comune di Dronero (Cn). Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 26.05.2010 prot. 38932DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Ing. Antonio Rollo Telefono: 0171/321911

e-mail: antonio.rollo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Bernezzo – Lavori di costruzione scogliera di difesa spondale sul Rio S. Anna in Località Santun (Santone). Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 24/05/2010 prot. 38350DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Dott.ssa Maria Grazia Gallo Telefono: 0171/321911

e-mail: mariagrazia.gallo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 90 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Società Italiana per il Gas p.A. – richiesta autorizzazione attraversamento demaniale bedale S. Anna con tubazione gas metano in comune di Bernezzo fraz. S. Rocco.

Data di avvio: 28/05/2010 prot. 39719DB1410;

Responsabile del procedimento

Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.

Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo

Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg

Ufficio per la visione degli atti del procedimento:

Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Per informazioni sul procedimento:

Dott.ssa Maria Grazia Gallo Telefono: 0171/321911

e-mail: mariagrazia.gallo@regione.piemonte.it

Data di conclusione del procedimento: 120 gg

Organo competente all'adozione del provvedimento finale: Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.

In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
Carlo Giraudo

Regione Piemonte

Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo

Comune di Pradleves – Richiesta autorizzazione idraulica e demaniale per opere di difesa e ponticello sul rio Pentenera. Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 28/05/2010 prot. 39705DB1410;
 Responsabile del procedimento
 Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.
 Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
 Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg
 Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
 Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
 Per informazioni sul procedimento:
 Dott.ssa Maria Grazia Gallo
 Telefono: 0171/321911
 e-mail: mariagrazia.gallo@regione.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: 120 gg
 Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
 Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.
 In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
 Carlo Girando

Regione Piemonte
 Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
Enel Energie Rinnovabili - Domodossola – Esecuzione nuova scogliera in massi a secco e disalveo presa Rio Madonna in Comune di Sambuco (Cn). Comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 7/2005 art. 13 e 14 c. 2).

Data di avvio: 24/05/2010 prot. 38196DB1410;
 Responsabile del procedimento
 Direzione: Opere Pubbliche Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico Cuneo Corso Kennedy n. 7 bis.
 Nominativo: Dott. Ing. Carlo Giraudo
 Termine entro il quale il richiedente può presentare memorie scritte: 15 gg
 Ufficio per la visione degli atti del procedimento:
 Direzione OO.PP. Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo
 Per informazioni sul procedimento:
 Dott.ssa Maria Grazia Gallo
 Telefono: 0171/321911
 e-mail: mariagrazia.gallo@regione.piemonte.it
Data di conclusione del procedimento: 90 gg
 Organo competente all'adozione del provvedimento finale:
 Direzione OO.PP. - Difesa del Suolo – Economia Montana e Foreste - Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico - Cuneo – Corso Kennedy n. 7 bis.
 In caso di silenzio da parte dell'amministrazione è ammesso ricorso al T.A.R. nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Il Responsabile del Settore
 Carlo Giraudo

STATUTI ENTI LOCALI

Comune di Chiaverano (Torino)
Modifica statuto comunale - Deliberazione di C.C. n. 27 in data 27 aprile 2010.

Il Consiglio Comunale
 (omissis)
Delibera

• Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale .

(omissis)
Delibera

• di modificare ed integrare il vigente Statuto Comunale inserendo al Titolo V "I Servizi" il seguente art. 53 bis – Definizioni dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica:

Il Comune di Chiaverano dichiara di:

• *riconoscere il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico;*

• *confermare il principio della proprietà e gestione pubblica del servizio idrico integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal suolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà;*

• *riconoscere che il servizio idrico integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua per tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini, e quindi la cui gestione va attuata attraverso gli artt. 31 e 114 del D.Lgs n. 267/2000;*

• *"Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e tecnica della deliberazione sopra esposta".*

Chiaverano, 19 aprile 2010

Il Responsabile del Servizio
 Affari Generali ed Amministrativi
 Margherita Furnari

Comunità Montana Valli Grana e Maira - San Damiano Macra (Cuneo)
Statuto della Comunità Valli Grana e Maira.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1

Natura giuridica

1. La Comunità montana Valli Grana e Maira è Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della legge regionale 1 luglio 2008 n. 19, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e

di sviluppo economico.

2. La Comunità montana Valli Grana e Maira è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l'esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.

3. La Comunità montana Valli Grana e Maira è Unione di Comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi del d. lgs. n. 267 del 2000 e della legge regionale n. 19 del 2008, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.

4. La Comunità montana Valli Grana e Maira è Ente di bonifica ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e svolge le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare assicurando il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.

Art. 2

Finalità

La Comunità montana:

- promuove lo sviluppo economico del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente, valorizzandone le peculiarità e le eccellenze.

- concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale

- promuove la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali

- assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio.

Art. 3

Strumenti

1. La Comunità realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:

- a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 della l.r. n. 16 del 1999;

- b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29 della l.r. n. 16 del 1999, ricercando ogni forma di collaborazione con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;

- c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;

- d) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee.

2. La Comunità montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico.

Art. 4

Funzioni proprie

1. Al fine di perseguire lo sviluppo socioeconomico del territorio la Comunità svolge le seguenti funzioni e servizi, anche congiuntamente ad altre Comunità montane:

- a) energia. La Comunità montana promuove l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente. Valorizza in particolare le modalità di utilizzo delle biomasse, delle risorse idriche, dell'energia eolica e dell'energia solare;

- b) patrimonio forestale. La Comunità montana promuove la gestione economica del patrimonio forestale. A tal fine provvede al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale, promuove la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, sviluppa le filiere del legno, promuove la crescita e qualificazione professione delle imprese e degli addetti forestali;

- c) valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico. La Comunità montana tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici;

- d) artigianato artistico e tipico. La Comunità montana incentiva l'artigianato artistico e tipico quale espressione tradizionale rilevante dell'economia locale;

- e) turismo. La Comunità montana garantisce sviluppo e sostegno delle attività di accoglienza e di incoming turistico ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica offerti dal territorio.

Art. 5

Sede e segni distintivi

1. La Comunità montana Valli Grana e Maira ha sede legale in San Damiano Macra (CN) - Via Torretta n. 9 e sede operativa in Caraglio (CN) - Piazza San Paolo n. 3. Gli organi della Comunità montana possono in via di motivata eccezione riunirsi in luogo diverso dalla sede legale.

2. I Comuni costituenti la Comunità Montana Valli Grana e Maira sono: Acceglio, Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppio, Valgrana e Villar San Costanzo.

3. La Comunità montana può dotarsi, con deliberazione dell'organo rappresentativo, di un proprio gonfalone e di un proprio stemma.

TITOLO II – ORGANI

Art. 6

Organi

1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio, il Presidente, la Giunta.

2. Il Consiglio e la Giunta sono composti da Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti.

3. La composizione degli organi rispetta nel limite del possibile il principio delle pari opportunità.

Art. 7

Costituzione e durata del Consiglio

1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dagli artt. 15 bis, 15 ter, 15 sexies e 15 septies della legge regionale Piemonte n. 16 del 1999.

2. Il Presidente della Comunità può delegare uno o più consiglieri della comunità per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna.

Art. 8

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo politico-amministrativo della Comunità montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità.

2. Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:

- a) lo Statuto ed i regolamenti dell'Ente;
- b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
- c) la presa d'atto delle deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;
- d) l'accettazione dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;
- e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici;
- f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
- g) i conti consuntivi;
- h) l'emissione di prestiti obbligazionari;
- i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- j) le convenzioni con gli altri Enti locali per l'esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
- m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
- n) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
- o) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende, istituzioni e società partecipate;
- p) la nomina dei revisori contabili;
- q) l'affidamento del servizio di tesoreria;
- r) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 9

Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme del capo secondo del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interro-

gazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11 del presente Statuto.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 10

Gruppi consiliari

1. Sono istituiti i gruppi consiliari, formati dai consiglieri delle diverse liste che hanno concorso alle elezioni.

2. La disciplina dei gruppi consiliari è dettata dal regolamento di cui all'art. 11 nel rispetto dei seguenti principi:

- a) tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo;
- b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;
- c) i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto che è costituito dai Consiglieri non iscritti ad altri gruppi.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

3. Il Consiglio costituisce nel suo seno Commissioni permanenti, il regolamento ne stabilisce il numero, la competenza, le norme di funzionamento, la composizione e la decadenza dei singoli membri.

Art. 12

Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - e da sei (6) Assessori.

2. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vicepresidente.

3. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità montana.

Art. 13

Competenze della Giunta

1. La Giunta, organo di governo della Comunità montana, provvede:

- a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
- b) ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- c) ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;

- d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l'altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;
- e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
- g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l'attività di gestione di competenza del Direttore e degli incaricati delle posizioni organizzative;
- h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
- i) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente della Comunità montana è il legale rappresentante della Comunità montana, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell'interesse della Comunità montana;
- c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta;
- d) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della Comunità montana;
- e) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;
- f) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno, salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla legge al Consigliere più anziano;
- g) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Direttore verbalizzante;
- h) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale dell'Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all'attuazione delle leggi e delle direttive dell'Unione Europea;
- i) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Ente; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- j) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi

dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;

k) adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;

l) promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi;

m) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;

n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità montana nonché consorzi o società di cui la Comunità montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;

o) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

p) indice i referendum, deliberati dal Consiglio;

q) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l'intervento dell'organo competente all'adozione del provvedimento stesso; stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;

r) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge.

Art. 15

Assemblea dei Sindaci - Competenze

1. Ai sensi dell'art. 11-bis della legge regionale n. 16 del 1999 è prevista l'Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità montana, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all'art. 16 del presente Statuto.

2. L'Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.

3. L'Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità che riguardino la scelta dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del d. lgs. n. 267 del 2000, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.

4. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all'Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall'Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.

Art. 16

Assemblea dei Sindaci - Composizione e funzionamento

1. L'Assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità montana.

2. Il Presidente della Comunità montana partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto, salvo che sia Sindaco. All'Assemblea possono altresì partecipare gli Assessori della Comunità montana interessati per materia.

3. L'Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente - che deve essere un Sindaco - eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione a scrutinio palese. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.

4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.

5. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito regolamento adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell'Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 17

Principi e criteri di organizzazione

1. La Comunità montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore ed agli altri funzionari.

2. L'organizzazione degli uffici della Comunità montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.

3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico. Con regolamento viene individuato l'ufficio responsabile per ciascun tipo di procedimento.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al consiglio strutture apposite per il suo funzionamento.

Art. 18

Direttore

1. La Comunità montana si dota di un Direttore che svolge anche le funzioni di Segretario.

2. Il Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l'attuazione delle decisioni degli organi della Comunità montana, disponendo, d'intesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.

3. Al Direttore della Comunità montana compete l'adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.

4. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l'altro, dei relativi verbali di seduta;

b) predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell'interesse della Comunità montana;

c) organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell'ente;

d) presiede le commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente della Comunità montana e le commissioni d'appalto;

e) sovrintende all'acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;

f) provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all'attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all'esecuzione delle deliberazioni degli organi;

g) verifica la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione sull'attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità.

5. Il Direttore, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell'interesse della Comunità montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.

TITOLO IV - ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 19

Servizi pubblici

1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità montana con deliberazione del Consiglio.

2. La Comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza. In particolare la programmazione e l'organizzazione dei servizi è differenziata in ragione della densità della popo-

lazione rilevata rispetto al territorio di riferimento e della particolare conformazione del territorio.

3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzia i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.

4. La Comunità montana può costituire apposite società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ai fini della gestione dei servizi pubblici e degli impianti a tal fine destinati con riferimento alle attività di propria titolarità o nell'ambito della gestione associata.

Art. 20

Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio

1. La Comunità montana, in attuazione dell'art. 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, procede all'affidamento diretto a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agrarie che siano interessati, dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.

2. I lavori di cui al primo comma del presente articolo devono essere eseguiti impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di proprietà.

3. Ai fini dell'applicazione della richiamata normativa, la Comunità montana istituisce un albo degli affidatari e ne cura l'aggiornamento, procedendo agli affidamenti nel rispetto del principio della rotazione.

Art. 21

Piano pluriennale di sviluppo socio-economico.

Programmi annuali operativi.

Piani di settore

1. La Comunità montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.

2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.

3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.

4. Il Consiglio della Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.

5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l'utilizzo delle

risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.

6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.

7. La Comunità montana adotta specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie:

- risorse idriche ed energie rinnovabili;
- sviluppo turistico;
- valorizzazione delle produzioni agro-silvo-pastorali ed artigianali;
- filiera forestale.

Art. 22

Carta di destinazione d'uso del suolo

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.

2. La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.

3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.

Art. 23

Progetti speciali integrati

1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l'adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d'intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.

2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.

Art. 24

Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata

1. La Comunità montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.

3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presi-

dente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.

4. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 25

Principi

1. La Comunità montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.

2. A tal fine la Comunità montana:

- a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
- b) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
- c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
- d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, e in particolare delle associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
- e) provvede alla consultazione della popolazione;
- f) prevede il referendum consultivo.

Art. 26

Informazione

1. Nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell'attività amministrativa, la Comunità montana garantisce alla popolazione, mediante pubblicazione sul proprio sito Internet e/o riunione pubblica da tenersi possibilmente una volta l'anno, informazione sulla propria attività svolta e sullo stato di attuazione delle politiche intraprese in materia di sviluppo e tutela del territorio, nonché dei correlati aspetti di gestione amministrativa.

2. La Comunità pubblica ogni anno una relazione sugli esiti delle politiche e della gestione amministrativa delle attività di cui al comma precedente.

Art. 27

Accesso e partecipazione procedimentale

1. Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.
2. È garantito a chiunque vi abbia interesse legittimo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.

4. L'esercizio dell'accesso è disciplinato dal regolamento.

5. La partecipazione procedimentale avviene in applicazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990.

Art. 28

Istanze, petizioni e proposte

1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all'organo competente.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, l'esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.

Art. 29

Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità montana e di rilevante interesse sociale. Nell'ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.
2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
3. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell'ultimo triennio.
4. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio di Comunità con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati oppure di almeno un decimo della popolazione iscritta nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
5. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi eventualmente in concomitanza con altre elezioni o votazioni, se consentito dalle disposizioni di legge e da ragioni d'opportunità. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste presentate.
6. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio deve deliberare, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario con deliberazione adottata con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 30

Entrata in vigore dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente

applicabili.

3. Le modifiche od integrazioni dello statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento è posto all'ordine del giorno, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

4. Le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate dal Regolamento regionale recante la Disciplina del Sistema elettorale delle Comunità montane.

5. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni sulla pubblicità legale assolta esclusivamente mediante strumento informatico, in ciascun edificio sede della Comunità montana la Giunta destina un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti.

TARiffe EROGAZIONE SERVIZI

S.I.C.E.A. S.p.A. Società Italiana Costruzione Esercizio Acquedotti - Collegno (Torino)

Condizioni tariffarie - imposte escluse - per l'erogazione dell'acqua potabile alle utenze dell'acquedotto comunale di Cannobio provincia di Verbania, con decorrenza dal 1° luglio 2010. S.I.C.E.A. S.p.A. Società Italiana Costruzione Esercizio Acquedotti Sede Legale Via Torino, 166 - 10093 Collegno (To).

La S.I.C.E.A. S.p.A., concessionaria della gestione del Civico Acquedotto di Cannobio, vista la Delibera CIPE n. 117 del 18 Dicembre 2008 pubblicata sulla G.U. n. 71 del 26 Marzo 2009 comunica che le condizioni tariffarie – imposte escluse – per l'erogazione dell'acqua potabile alle utenze dell'acquedotto comunale di Cannobio provincia di Verbania, con decorrenza dal 1° Luglio 2010 sono le seguenti (fasce di consumo annuali):

USO CIVILE (DOMESTICO):

Tariffa	0	a mc	50	Euro/mc	0,553930
agevolata					
da mc					
Tariffa	51	a mc	160	Euro/mc	0,791209
base					
da mc					
Tariffa	di	160		Euro/mc	1,187230
supero					
oltre mc					

Minimo garantito per ogni unità abitativa 0 mc/anno.

USO CIVILE NON CONTINUATIVO:

Tariffa di supero	Euro/mc	1,187230
tutto il consumo		

Minimo garantito 0 mc/anno.

USO ATTIVITA' AGRICOLE:

Tariffa unica - tutto il consumo	Euro/mc	0,395186
----------------------------------	---------	----------

Senza minimo garantito

USO ARTIGIANALE-COMMERCIALE-INDUSTRIALE:

Tariffa base	0	a mc	500	Euro/mc	0,791209
da mc					
Tariffa di supero	oltre mc	500	Euro/mc	1,187230	

Minimo garantito 50 mc/anno.

PISCINE PRIVATE:

Tariffa unica - tutto il consumo	Euro/mc	2,375296
----------------------------------	---------	----------

Minimo garantito 100 mc/anno.

SERVIZI PUBBLICI E ASSISTENZIALI:

Tariffa unica - tutto il consumo	Euro/mc	0,395186
----------------------------------	---------	----------

Senza minimo garantito

Quota fissa – Canone annuo	Euro	8,366602
----------------------------	------	----------

Nell'uso domestico, anche non continuativo, la quota fissa è applicata ad ogni unità di utenza finale, sia condominiale che servita direttamente.

Collegno, 28 Maggio 2010

S.I.C.E.A. S.p.A.

L'Amministratore Delegato

Giorgio Stagnaro

MITTENTE

PROT.N.

DATA

Alla Redazione del Bollettino Ufficiale
REGIONE PIEMONTE
Piazza Castello 165
10122 Torino - Fax 011 4324363

Con la presente si richiede la sottoscrizione di un abbonamento al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

(*)		TIPOLOGIA ABBONAMENTO	IMPORTO
TIPO S1	<input type="checkbox"/>	6 MESI ATTI DELLA REGIONE E ATTI DELLO STATO	€ 52,00
TIPO S3	<input type="checkbox"/>	6 MESI CONCORSI APPALTI ANNUNCI	€ 23,00

(*) indicare una o più tipologie – Il versamento può essere cumulativo

DATI IDENTIFICATIVI DI RINNOVO

RINNOVO <input type="checkbox"/> CODICE ABBONAMENTO []	COMPILARE IN MANCANZA DEL CODICE ABBONAMENTO O PER SOPRAVVENUTE VARIAZIONI	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

DATI IDENTIFICATIVI DEL NUOVO ABBONAMENTO

NUOVO <input type="checkbox"/>	INDICARE I DATI DELL'INTESTATARIO E L'INDIRIZZO COMPLETO	
	INTESTATARIO	
	INDIRIZZO	

In allegato si trasmette copia del versamento
su C.C.P. n. 30306104 comprovante
l'avvenuto pagamento.

Distinti saluti _____

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 si informa il sottoscrittore dell'abbonamento che il trattamento dei dati personali dal sottoscrittore medesimo forniti con questa richiesta o comunque acquisiti a tal fine dal Responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività intese all'attivazione dell'abbonamento, ed avverrà a cura dei dipendenti incaricati del trattamento con ordine di servizio 28.4.2000 prot. n.7133/5.9 del Dirigente del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, in quanto Responsabile del trattamento, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale, sita in Torino, Piazza Castello 165, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi (Poste Italiane e ditta appaltatrice del servizio di stampa). Il conferimento di tali dati è necessario per l'attivazione dell'abbonamento e la loro mancata indicazione può precludere la medesima. Al sottoscrittore dell'abbonamento in quanto interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs. n.196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al responsabile del Settore Gestione del Sistema Documentale e del Bollettino Ufficiale, piazza Castello 165, Torino



modello predisposto a cura della Redazione



Asti Teatro

E' il festival teatrale italiano tra i più longevi.
La manifestazione è realizzata e promossa dal Comune di Asti,
con la collaborazione della Regione Piemonte e con il sostegno della Compagnia di San Paolo,
che ha selezionato l'iniziativa nell'ambito dell'edizione 2009 del bando Arti Sceniche in Compagnia.
La foto è riferita allo spettacolo "Il Mago di Oz", liberamente tratto dal romanzo di Lyman Frank Baum,
drammaturgia e regia di Luciano Nattino



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 3994 / 4030 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363

Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>

e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

Direttore Laura Bertino *Dirigente* Roberto Falco

Direttore responsabile Roberto Moisio *Redazione* Carmen Cimicchi

Abbonamenti Daniela Romano Rosario Copia, Sauro Paglini

Coordinamento Immagine Alessandra Fassio Anna Rotondo, Fernanda Zamboni

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.